

**CAPITOLATO D'ONERI DELLA PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA
FORNITURA DI TECNOLOGIE E SOLUZIONI A SUPPORTO DELLA
BREAST HEALTH (ACQUISTO E NOLEGGIO), SERVIZI CONNESSI,
DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

ID SIGEF 2946

Capitolato D'Oneri	4
<i>PREMESSE</i>	<i>4</i>
1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA)	5
1.1 Il Sistema Telematico Di Negoziazione	5
1.2 Dotazioni Tecniche	7
1.3 Identificazione	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1 Documenti Di Gara	9
2.2 Chiarimenti	10
2.3 Comunicazioni	10
3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1 Verifiche Ispettive	13
3.2 Durata	14
3.3 Revisione Prezzi	15
3.4 Modifiche Del Contratto In Fase Di Esecuzione	15
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	16
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	18
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	19
6.1 Requisiti Di Idoneità Professionale	20
6.2 Indicazioni Sui Requisiti Speciali Nei Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni Di Imprese Di Rete, Geie	20
6.3 Indicazioni Sui Requisiti Speciali Nei Consorzi Di Cooperative, Consorzi Di Imprese Artigiane E Consorzi Stabili	20
7. AVVALIMENTO	20
8. SUBAPPALTO	21
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	22
10. GARANZIA PROVVISORIA	23
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	26
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	26
12.1 Regole Per La Presentazione Dell'offerta	27
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI	29
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
14.1 Domanda Di Partecipazione Ed Eventuale Procura	31
14.2 Dichiarazione Da Rendere A Cura Degli Operatori Economici Ammessi Al Concordato Preventivo Con Continuità Aziendale Di Cui All'articolo 372 Del Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019, N. 1433	
14.3 Documento Di Gara Unico Europeo (Dgue)	33
14.4 Documentazione In Caso Di Avvalimento	35
14.5 Documentazione Ulteriore Per I Soggetti Associati	35
14.6 Documentazione A Corredo	37
15. OFFERTA TECNICA	37
15.1 Schede Di Offerta Tecnica	40
15.2 Documentazione A Comprova	42
15.3 Biommagini	43
15.4 Video Demo	45
15.5 Caratteristiche Fisiche	47
15.6 Relazione Tecnica	48
15.7 Verifica Tecnica	48

15.8	Check List Elementi Di Controllo Principio Dnsh	50
16.	<i>CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA</i>	50
17.	<i>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</i>	54
17.1	Criteri Di Valutazione Dell'offerta Tecnica	54
17.2	Metodo Di Attribuzione Del Coefficiente Per Il Calcolo Del Punteggio Dell'offerta Tecnica	66
17.3	Metodo Di Attribuzione Del Coefficiente Per Il Calcolo Del Punteggio Dell'offerta Economica	67
17.4	Metodo Per Il Calcolo Dei Punteggi Complessivi	68
18.	<i>COMMISSIONE GIUDICATRICE</i>	70
19.	<i>SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA</i>	70
20.	<i>VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</i>	70
21.	<i>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</i>	71
22.	<i>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</i>	73
23.	<i>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO</i>	73
23.1	Documenti Per La Stipula	77
23.2	Garanzia Definitiva	79
23.3	Polizza Assicurativa	81
24.	<i>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</i>	82
25.	<i>APPALTI SPECIFICI</i>	82
26.	<i>CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</i>	83
27.	<i>ACCESSO AGLI ATTI</i>	83
28.	<i>INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	84

CAPITOLATO D'ONERI
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TECNOLOGIE E SOLUZIONI A SUPPORTO DELLA
BREAST HEALTH (ACQUISTO E NOLEGGIO), SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI.

PREMESSE

Con determina a contrarre del 30/06/2026, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire ai sensi dell'art 59, comma 4 lett. a), del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. 209/2024 (di seguito Codice), una gara per l'affidamento di un Accordo Quadro suddiviso in 2 Lotti avente ad oggetto la fornitura di tecnologie e soluzioni a supporto della Breast Health (acquisto e noleggio), dei servizi connessi, dei dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ex art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità "Amministrazioni").

La presente procedura è conforme ai criteri relativi al principio **"Do No Significant Harm"** (DNSH), di cui all'art. **9 del Regolamento (UE) 2020/852** così come declinato nella circolare n. 22, del 14 maggio 2024 della RGS ovvero concordato con la medesima.

La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato in data 15/06/2026. Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di preinformazione sono state apportate alcune modifiche. Di tali modifiche viene data opportuna evidenza nei documenti di riferimento.

La presente procedura è finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 4, lett. a) del Codice e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.

L'affidamento degli Appalti Specifici da parte delle Amministrazioni avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo.

La determinazione dell'operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avverrà alla luce delle condizioni oggettive indicate nel successivo paragrafo "Appalti Specifici" sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione.

La presente procedura è interamente svolta tramite PAD (di seguito, anche Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La durata del procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del Bando nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (nel seguito BDNCP).

Il luogo di consegna della fornitura è l'intero territorio nazionale codice NUTS IT.

Lotto 1 CIG BC39783338

Lotto 2 CIG BC3978440B

Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11. 2012.

Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, il Fornitore che esegue l'Appalto Specifico è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

Alla presente iniziativa possono aderire anche Amministrazioni beneficiarie di eventuali finanziamenti comunitari e/o nazionali. Le singole Stazioni Appaltanti specificheranno se l'Ordine di Fornitura è afferente agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dagli specifici fondi. Qualora l'appalto sia finanziato, in tutto o in parte, con fondi comunitari e/o nazionali, la singola Amministrazione, in sede di emissione del relativo Ordine di Fornitura, provvede a verificare che la documentazione prodotta dall'operatore economico in fase di partecipazione alla procedura risulti conforme e sufficiente rispetto alle specifiche disposizioni normative applicabili. Ove tale verifica evidenzia la necessità di integrazioni – anche conseguenti alla normativa sopravvenuta - l'Amministrazione potrà richiedere all'operatore economico la produzione della documentazione integrativa ritenuta necessaria, che l'operatore economico si impegna sin d'ora a trasmettere tempestivamente.

Il Responsabile unico del progetto è il Dott. Gianandrea Grecoferma restando l'applicazione dell'art. 15, comma 2, del Codice.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Paola Carpentiere.

Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla nomina del responsabile unico del progetto e del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 114 del Codice, relativamente al singolo affidamento.

La presente procedura rientra nell'ambito di applicazione:

- del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 “relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI)” e
- del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 “che istituisce una misura dello strumento per gli appalti internazionali che limita l'accesso degli operatori economici e dei dispositivi medici originari della Repubblica popolare cinese al mercato degli appalti pubblici di dispositivi medici dell'UE a norma del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA)

1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito, anche Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Capitolato d'Oneri e a quanto previsto nel documento denominato "Regole".

In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sul Sistema e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga o la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione, la riapertura o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle "Regole" che costituiscono parte integrante del presente Capitolato d'Oneri, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito [Acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it)>Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Capitolato d'Oneri, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d'Oneri, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Capitolato d'Oneri e nelle "Regole".

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
- III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema. L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

- 1) mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- 2) in caso di operatore economico extra-UE, attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Nello specifico tale operatore (e l'operatore europeo proveniente da Paesi non inclusi nel sistema eIDAS e i cittadini italiani residenti all'estero che non possono autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS) possono richiedere le credenziali di accesso compilando l'apposito form di registrazione; successivamente, essi riceveranno una email con un link per accedere a una video-intervista secondo le modalità che saranno ivi indicate, all'esito della quale saranno fornite le credenziali. *Maggiori dettagli sono consultabili al seguente link:* <https://www.acquistinretepa.it/public/#!/utente/infoRegistrazioneUtente>.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Capitolato d'Oneri e relativi allegati:
 - a) Allegato n. 1- Domanda di partecipazione e dichiarazioni
 - b) Allegato n. 2 - Dichiarazione di avvalimento
 - c) Allegato n. 3 Foglio di calcolo Garanzia Provvisoria e Definitiva
 - d) Allegato n. 4 Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze
 - e) Allegato n. 5 - Schema giustificativi anomalia e relativi allegati
 - f) Allegato n. 5A - Schema di conto economico di commessa
 - g) Allegato n. 6 - Facsimile dichiarazione familiari conviventi
 - h) Allegato n. 7 - Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991
 - i) Allegato n. 8 - Facsimile garanzia definitiva
 - j) Allegato n. 9 - Condizioni di Assicurazione
 - k) Allegato n.10 - **Parte A** - “Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo” e **Parte B** - “Facsimile Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo”
 - l) Allegato n.10 bis - “Dichiarazione per conto di terzi: dati titolari effettivi e conflitto di interesse
 - m) Allegato n.11 - Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4
 - n) Allegato n.12 - Rettifica dell'offerta
 - o) Allegato n.13 – Nomina responsabile Trattamento Dati
 - p) Allegato n.14 – Riferimenti documentali
- 3) “*Request.xml*” del Documento di gara unico europeo (DGUE);
- 4) Capitolato Tecnico, che include la relazione descrittiva e relativi allegati
 - a) Allegato A – Protocollo prove fisiche
 - b) Allegato A bis – Modulo registrazione parametri
 - c) Allegato B – Protocollo a supporto della valutazione clinica delle bioimmagini
 - d) Allegato C – Checklist 4_AEE_medicali
 - e) Allegato D – Schema Verifiche Ispettive
- 5) Schema di Accordo Quadro e relativi allegati:
 - a) Allegato n. 1 allo Schema di Accordo Quadro, “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore”
- 6) Regole Sistema di *e-Procurement* pubblicate sul sito [Acquistinrete.it](https://www.acquistinretepa.it)>Chi siamo>Come funziona al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.
- 7) Patto di integrità.

Ai documenti di gara sopraelencati dovranno essere allegate le copie dei documenti di identità solo laddove espressamente richieste.

Dovranno essere forniti solo i dati personali richiesti e solo ove espressamente indicato nella documentazione di gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sui siti indicati nel Bando di gara.

La “*Request.xml*” del Documento di gara unico europeo di cui al punto 3) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “*Response.xml*” del Documento di gara unico europeo.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 21 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema e sui siti indicati nel Bando di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente il Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'Accordo Quadro ha ad oggetto la Fornitura di tecnologie e soluzioni a supporto della Breast Health (acquisto e noleggio).

Il presente appalto è suddiviso in n. 2 lotti aventi ad oggetto i beni di seguito riportati.

Tabella n. 1

Numero Lotto	Oggetto del Lotto	CIG	Importo
1	N. 100 Mammografo con tomosintesi	BC39783338	€ 32.500.000,00
2	N. 20 Sistema di tecnologie a supporto del percorso senologico diagnostico terapeutico: Mammografo con Tomosintesi, Ecografo specifico per tessuto mammario, Densitometro oncologico opzionale facoltativo.	BC3978440B	€ 15.840.000,00

La suddivisione in lotti merceologici è stata definita tenendo conto delle differenti finalità funzionali e delle specifiche esigenze clinico-organizzative delle Breast Unit. Per il lotto 2 sarà possibile, per le Amministrazioni, ordinare sia con la modalità di approvvigionamento dell'acquisto che in noleggio.

I prezzi unitari a base d'asta e le relative quantità stimate sono riportate nelle sottostanti tabelle. Si precisa che tali valori si riferiscono al quantitativo massimo aggiudicabile al primo aggiudicatario, come indicato al paragrafo 23, nel caso di un numero di offerte valide maggiore o uguale a 6 (sei) per il Lotto 1 e pari a 2 (due) per il Lotto 2. Pertanto, il valore totale a base d'asta riportato nelle tabelle 3 e 4, che sarà utilizzato come riferimento per le offerte economiche e per l'attribuzione del punteggio economico, non corrisponde al valore massimo stimato del lotto presente nella tabella 2.

Ai fini del calcolo delle basi d'asta per le modalità dell'acquisto e del noleggio, sono state ipotizzate le medesime quantità richieste sia in acquisto che in noleggio. Il differente valore economico delle due tipologie di approvvigionamento è dato solo dalla differente modalità di remunerazione.

All'interno del **lotto 2** il concorrente dovrà presentare offerta per entrambe le modalità di approvvigionamento (acquisto e noleggio) pena l'esclusione dalla presente procedura.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella n. 2

n.	Descrizione beni	CPV	CODICE ATECO	P (principale) S (secondaria)	Numero totale di apparecchiature oggetto di gara	Importo
1	Mammografo con tomosintesi	33111650-2	266	P	100	€ 32.500.000,00

2	Sistema di tecnologie a supporto del percorso senologico diagnostico-terapeutico: Mammografo con Tomosintesi, Ecografo specifico per tessuto mammario, Densitometro oncologico opzionale facoltativo.	33111650-2 33112000-8 33111660-5	266	P	20	€ 15.840.000,00
---	---	--	-----	---	----	-----------------

I prezzi unitari a base d'asta e le relative quantità sono riportati nella sottostante tabella.

Tabella n. 3 (Lotto 1)

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (€)	QUANTITÀ STIMATA
1	Mammografo con tomosintesi	185.000,00	41
2	Workstation di visualizzazione e refertazione	30.000,00	20
3	Poltrona motorizzata convertibile in lettino per biopsia stereotassica o in alternativa Lettino per l'esecuzione di biopsie in posizione prona**	15.000,00	30
4	Modulo Cem	30.000,00	25
5	Sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il mammografo	35.000,00	25
6	Biocem (biopsia con contrasto) - Opzionale facoltativo*	30.000,00	20
Base d'asta totale		€ 10.860.000,00	

Tabella n. 4 (Lotto 2)

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (ACQUISTO) (€)	CANONE MENSILE A BASE D'ASTA (NOLEGGIO 60 MESI) (€)	QUANTITÀ STIMATA
1	Sistema di tecnologie a supporto del percorso senologico diagnostico-terapeutico (mammografo con tomosintesi ed ecografo specifico per analisi della mammella)	400.000,00	9.500,00	12

2	Densitometro osseo - Opzionale facoltativo*	120.000,00	2600,00	12
3	Poltrona motorizzata convertibile in lettino per biopsia stereotassica o in alternativa Lettino per l'esecuzione di biopsie in posizione prona**	15.000,00	350,00	10
4	Workstation di visualizzazione e refertazione	30.000,00	750,00	5
Base d'asta totale Acquisto		€ 6.540.000,00		
Base d'asta totale Noleggio (per 5 anni)			€ 9.147.000,00	
Base d'asta totale		€ 15.687.000,00		

**L'offerta dei dispositivi opzionali facoltativi per i Lotti 1 e 2 non è obbligatoria. I Concorrenti non in possesso dei dispositivi opzionali facoltativi avranno la possibilità di presentare offerta relativamente all'apparecchiatura base e ai dispositivi opzionali obbligatori, non beneficiando del punteggio tecnico specifico per i dispositivi opzionali facoltativi. Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio economico, in caso di mancata offerta di un dispositivo opzionale facoltativo, nel calcolo del prezzo complessivo offerto sarà considerato un prezzo pari alla rispettiva base d'asta.*

*** L'offerta del lettino per l'esecuzione di biopsie in posizione prona è da intendersi alternativa all'offerta di una poltrona motorizzata e deve essere comprensiva del software per il ribaltamento del tubo radiogeno.*

Per il Lotto 2, il Concorrente dovrà necessariamente presentare offerta per entrambe le modalità di approvvigionamento in acquisto e in noleggio.

Si precisa che il quantitativo dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno agli Appalti Specifici nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Pertanto, la stima sopra indicata non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni contraenti e per la Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

Prima dell'emissione dell'Ordine di fornitura l'Amministrazione dovrà integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" redatto da Consip (Allegato n. 4 DVRI standard) riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

L'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole PPAA in sede di Appalto Specifico.

3.1 VERIFICHE ISPETTIVE

La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 apposite verifiche ispettive volte a compiere controlli "a campione" in relazione agli Appalti Specifici da affidare o *affidati/aggiudicati*, al fine di accertare l'utilizzo corretto dello strumento

dell'Accordo Quadro, anche in relazione alla pertinenza dell'oggetto di detti Appalti Specifici rispetto all'Accordo Quadro, così come meglio descritto nell'Accordo Quadro stesso.

I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore.

I costi stimati per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a:

Lotto 1:

Scenario	Posizione	Importo
<i>n° aggiudicatari: 1</i>	1°	€ 9.024,00
<i>n° aggiudicatari: 2</i>	1°	€ 7.520,00
	2°	€ 5.264,00
<i>n° aggiudicatari: 3</i>	1°	€ 6.392,00
	2°	€ 3.760,00
	3°	€ 2.632,00
<i>n° aggiudicatari: 4</i>	1°	€ 5.640,00
	2°	€ 3.760,00
	3°	€ 1.880,00
	4°	€ 1.504,00
<i>n° aggiudicatari: 5</i>	1°	€ 5.264,00
	2°	€ 3.384,00
	3°	€ 2.256,00
	4°	€ 1.504,00
	5°	€ 1.128,00

Lotto 2:

Scenario	Posizione	Importo
<i>n° aggiudicatari: 1</i>	1°	€ 2.632,00
<i>n° aggiudicatari: 2</i>	1°	€ 1.504,00
	2°	€ 1.128,00

In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.

3.2 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi, decorrenti dalla data di attivazione. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno affidare Appalti Specifici agli operatori economici parti dell'Accordo Quadro per l'approvvigionamento dei beni/servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

La durata dei contratti di fornitura che derivano dagli Appalti Specifici è di 24 mesi per i contratti in acquisto e 60 mesi per i contratti in noleggio.

In casi eccezionali, le Amministrazioni potranno prorogare, in corso di esecuzione, il contratto di fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto

all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

3.3 REVISIONE PREZZI

Nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro è ammessa la revisione dei prezzi alle condizioni previste nello Schema di Accordo Quadro all'articolo "Revisione prezzi" e/o nel Capitolato Tecnico, allegati al presente Capitolato d'onori.

La revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.4 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Nel caso in cui la quantità massima dell'Accordo Quadro, non sia stata ancora esaurita, la durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza dell'Accordo Quadro.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del Codice:

Consip, per ciascun Lotto, si riserva la facoltà di aumentare il massimale di ogni singola quota di aggiudicazione

fino al 25% circa - come meglio dettagliato di seguito - qualora, entro i primi 10 mesi dall'attivazione dell'Accordo Quadro:

- Per il Lotto 1: risulti eroso il 50% del massimale della quota stessa;
- Per il Lotto 2: risulti eroso il 30% del massimale della quota stessa.

			Lotto 1					Lotto 2	
			Massimale	Estensione				Massimale	Estensione
Scenari	Posizione in graduatoria	Quota (%)	100	25	Quota (%)	20	5		
1 aggiudicatario	1°	70%	70	18	100%	20	5		
2 aggiudicatari	1°	60%	60	15	60%	12	3		
	2°	40%	40	10	40%	8	2		
3 aggiudicatari	1°	50%	50	12					
	2°	30%	30	8					
	3°	20%	20	5					
4 aggiudicatari	1°	45%	45	11					
	2°	30%	30	8					
	3°	15%	15	4					
	4°	10%	10	2					
5 aggiudicatari	1°	41%	41	10					
	2°	25%	25	6					
	3°	16%	16	4					
	4°	10%	10	3					
	5°	8%	8	2					

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 3) del Codice:

Aumento da parte delle PA dell'importo del singolo ODF fino a un massimo del 10% del relativo valore, per l'acquisto di dispositivi accessori aggiuntivi, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del Codice

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 66.467.500,00** al netto di IVA.

Importo complessivo	€ 48.340.000,00
Importo relativo all'opzione ex art. 120 comma 1 lett. a) del Codice	€ 12.085.000,00
Importo relativo all'opzione ex art. 120 comma 3) del Codice	€ 6.042.500,00
Valore globale stimato	€ 66.467.500,00

Di seguito il dettaglio per ciascun Lotto:

Importo complessivo Lotto 1	€ 32.500.000,00
Importo relativo all'opzione ex art. 120 comma 1 lett. a) del Codice	€ 8.125.000,00
Importo relativo all'opzione ex art. 120 comma 3) del Codice	€ 4.062.500,00
Valore globale stimato	€ 44.687.500,00

Importo complessivo Lotto 2	€ 15.840.000,00
Importo relativo all'opzione ex art. 120 comma 1 lett. a) del Codice	€ 3.960.000,00
Importo relativo all'opzione ex art. 120 comma 3) del Codice	€ 1.980.000,00
Valore globale stimato	€ 21.780.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma,

è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In presenza di una delle fattispecie di cui sopra, Consip si riserva in ogni caso di informare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per gli RTI in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le quote di partecipazione al RTI, dichiarate in sede di offerta, dovranno essere rispettate con riferimento all'importo dell'Accordo Quadro. Con riferimento al singolo contratto di fornitura, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà essere rimodulata rispetto a quella dichiarata in offerta - anche escludendo una o più imprese facenti parte del RTI - purché la rimodulazione avvenga rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni

oggetto del contratto e ferma restando la responsabilità solidale tra i componenti il Raggruppamento. La rimodulazione delle quote all'interno del contratto di fornitura potrà interessare anche la mandataria.

Fermo quanto sopra, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande che partecipano nella stessa forma nei diversi lotti, potranno assumere in tali lotti diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23 "Aggiudicazione e stipula"

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e, ove previste, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un RTI/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

L'operatore economico, nella Domanda di partecipazione, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo. Le condizioni del Patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della Domanda di partecipazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 83 *bis* del D.Lgs. n. 159/2011.

In osservanza del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e degli artt. 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, sono escluse le offerte presentate da tutti gli operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese ("misura IPI").

L'origine della Repubblica Popolare Cinese di un operatore economico viene accertata secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022. L'origine di un bene della Repubblica Popolare Cinese è determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Consip S.p.A. può, in qualsiasi momento durante la procedura di appalto pubblico, richiedere all'operatore economico di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione relative alla verifica dell'origine dell'operatore economico entro un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine a pena di esclusione. Se il concorrente omette di fornire tali informazioni o documentazione senza una spiegazione ragionevole e impedisce in tal modo la verifica dell'origine dell'operatore economico o rende tale verifica praticamente impossibile o molto difficile, tale operatore economico è escluso dalla partecipazione alla procedura di appalto pubblico.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23 "Aggiudicazione e stipula".

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure presso i competenti Ordini Professionali** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: l'iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti speciali nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per RTI.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane o presso i competenti Ordini professionali di cui al paragrafo 6.1, lett. a) deve essere posseduto da:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicati come esecutrici.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente. Ove l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta con riguardo al criterio avente ad oggetto il possesso della certificazione in materia di parità di genere, si richiede, altresì, che dal

contratto si possa evincere la dimensione dell'organizzazione: si precisa infatti che l'ausiliaria dovrà appartenere a una fascia/cluster, così come definita dalla prassi di riferimento UNI PDR 125/2022, almeno pari a quella dell'ausiliata.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare allo stesso lotto, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Consip S.p.A. può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere e dichiarare nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti: il solo requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse premiali oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce, a Sistema la dichiarazione resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria, redatta secondo il modello di cui all' Allegato 2 - "Dichiarazione di avvalimento", da allegare alla domanda di partecipazione, contenente, tra le altre, anche la dichiarazione di presa visione e accettazione delle clausole del Patto di integrità.

Il contratto di avvalimento premiale deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti e allegato all'offerta tecnica.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la Consip provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere:

- l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice;
- una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

Gli aggiudicatari di ciascun lotto in relazione ai contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste da fondi comunitari e/o nazionali, in caso di ricorso al subappalto dovranno produrre, in fase di esecuzione, la dichiarazione di cui all'Allegato n.10, Parte A – “Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo” resa dall'/gli eventuale/i subappaltatore/i.

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 e dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022, l'aggiudicatario ha l'obbligo di non concedere in subappalto più del 50% del valore totale del contratto a operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti consegnano **al momento della presentazione dell'offerta**, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La consegna dovrà avvenire tramite inserimento nel FVOE, ove non sia già presente. Per ragioni di processo e di speditezza dell'azione amministrativa una copia del suddetto Rapporto dovrà altresì essere inserita, a Sistema, nella busta amministrativa.

In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere presentate da ciascuna impresa del RTI/Consorzio ordinario o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.

Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno presentare documentazione idonea ed equivalente volta

ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 e dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022, fermo quanto sopra indicato al paragrafo "Subappalto", l'aggiudicatario è obbligato a garantire per la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti da appalti specifici, che i beni che saranno forniti nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari della Repubblica Popolare Cinese non rappresenteranno più del 50% del valore totale del contratto indipendentemente dal fatto che tali beni siano forniti direttamente dall'aggiudicatario o da un suo subappaltatore. Tutti i beni forniti dovranno, in ogni caso, possedere tutte le caratteristiche tecniche dichiarate nella scheda di offerta tecnica di cui al paragrafo 15.1 del presente Capitolato d'Oneri. Come sopra precisato l'origine del bene della Repubblica Popolare Cinese sarà determinato in ragione di quanto previsto all'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore globale di ciascun lotto e precisamente di importo pari a:

- Lotto 1: 446.875,00 €
- Lotto 2: 217.800,00 €

costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.

Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico, presso il conto corrente bancario Banco BPM avente codice **IBAN: IT 30 M 05034 03265 000000050214** Bic BAPPIT21251 intestato alla Consip S.p.A. con specifica indicazione nella causale del versamento: "Garanzia provvisoria nella gara di cui all'ID 2946, CIG _____, per il Lotto _____. In tal caso, il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesta l'avvenuto versamento, con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.A.);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
 - c) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini

sopra previsti.

6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o, in alternativa, di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione trova applicazione:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti; oppure
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:

- certificazione UNI CEI EN ISO 13485 in corso di validità
- certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice se il Consorzio o almeno una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Pertanto, l'importo della garanzia sarà pari a:

$$\text{Importo base} \times (1 - \% \text{ riduzione a o b}) \times (1 - \% \text{ riduzione c}) \times (1 - \% \text{ riduzioni d}).$$

A titolo di ausilio per il calcolo delle riduzioni, è stato predisposto l'Allegato - Foglio di calcolo Garanzia Provvisoria e Definitiva.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella Domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti.

Per ragioni di processo e di speditezza dell'azione amministrativa, una copia delle certificazioni dovrà, altresì, essere prodotta a Sistema nella busta amministrativa.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è determinato ai sensi della delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 [riferimento da verificare al momento della pubblicazione al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]. Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Ai fini della verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, Consip richiederà, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Capitolato d'Oneri.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16:00:00 (ora italiana) del giorno indicato nel Bando di gara a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 14 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 14 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente paragrafo 1 e nelle Regole di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nel Sistema.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

C – Offerta economica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

D – Documenti a comprova una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire al Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste, così come meglio specificato nei paragrafi che seguono.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'Offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'Offerta si compone.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

E' sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente l'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'Offerta la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il

Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla suddetta richiesta della Stazione Appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'Offerta, il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato n. 11 - "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta così come indicate nelle comunicazioni di fissazione delle sedute di apertura delle Offerte tecniche e delle Offerte economiche.

La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n.12 "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 14.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute, pena la mancata accettazione della rettifica.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta, da provarsi mediante un documento informatico firmato digitalmente con apposita marcatura temporale, o altra modalità equivalente, ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 12.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di

soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta amministrativa indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

Documento
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
Allegato - Domanda di partecipazione
Response xml del DGUE
Eventuale: Procure
Eventuale Allegato n.10, Parte A – Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo e Parte B – Facsimile Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo, in alternativa, l'Allegato n. 10 bis - "Dichiarazione per conto di terzi: dati titolari effettivi e conflitto di interesse"
Eventuale Documentazione relativa al concordato preventivo
Eventuale Allegato 2 - Dichiarazione di avalimento e contratto di avalimento relativo ai requisiti di partecipazione
Eventuale Response xml del DGUE dell'ausiliaria
Garanzia provvisoria
Eventuale Documentazione per i soggetti associati
Documentazione attestante il pagamento del bollo
Eventuale. Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria
Eventuali misure di self cleaning

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione e le ulteriori dichiarazioni sono redatte secondo il modello di cui all'Allegato 1- Domanda di Partecipazione e dichiarazioni.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nel predetto allegato il concorrente è tenuto a dichiarare, tra l'altro:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte con le modalità previste al precedente paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta” e devono essere presentate:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti/consorziate in relazione alle parti pertinenti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici
- nel caso di consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all’interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

14.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione e altre dichiarazioni, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre per ciascun lotto la "Response.xml" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file "Request.xml" di cui al punto 3) del paragrafo 2.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "Response.xml".

La "Response.xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, <ove pertinente B> <ove pertinente e C>; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito e compilato nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, <ove pertinente B> <ove pertinente e C>; Parte VI;

- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Si precisa che nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente deve specificare nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato d'Oneri.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente Capitolato d'Oneri (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*, inserendole nel FVOE.

Per ragioni di processo e speditezza dell'azione amministrativa, le misure di self cleaning dovranno altresì essere inserite, a Sistema, nella busta amministrativa.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio. Restano ferme le condizioni e i presupposti di cui all'allegato II.10 al Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per il requisito relativo all'idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 6.1.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Ogni impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della "*Response xml*" del DGUE nelle modalità descritte al paragrafo 14.3. Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al precedente paragrafo 7, per ciascuna ausiliaria, allega anche la "*Response xml*" del DGUE dell'ausiliaria.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato 1 - "Domanda di partecipazione", le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno di questi a realizzarli.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati con l'impegno di questi a realizzarli.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'impegno di questi a realizzarli.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete,
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli;
- **in caso di RTI costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle.

14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega, tramite il Sistema, nella sezione Documentazione Amministrativa:

1. documento attestante la costituzione della **garanzia provvisoria**, di cui al precedente paragrafo 10.

La dichiarazione di cui all'**Allegato n. 10- "Dichiarazioni Titolare Effettivo"** composta dalla **Parte A** – Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo, in cui si evincono i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società fiduciarie e dalla **Parte B** – "Facsimile Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del titolare effettivo", resa dal/i titolare/i effettivo/i indicato/i nella dichiarazione di cui alla Parte A.

In alternativa al suddetto **Allegato n.10 "Dichiarazioni Titolare Effettivo"**, il concorrente potrà rendere la dichiarazione di cui all'**Allegato n. 10 bis - "Dichiarazione per conto di terzi: dati titolari effettivi e conflitto di interesse"** con cui dichiara i dati identificativi dei titolari effettivi e il relativo conflitto di interessi. La suddetta dichiarazione viene resa in ottemperanza all'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060.

In caso di partecipazione in RTI o Consorzi ordinari le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate da parte di ciascuna impresa facente parte del RTI o Consorzio. Nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte sia dal Consorzio che dalle consorziate indicate come esecutrici.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto, la documentazione relativa all'offerta tecnica esclusivamente a Sistema, nella **"busta tecnica"** a pena di inammissibilità dell'offerta. La documentazione relativa alla Busta tecnica è indicata nella tabella che segue:

Documentazione della Busta Tecnica
Offerta tecnica (generata dal sistema)
Relazione tecnica
Allegato "Riferimenti documentali"
Allegato "Checklist 4_AEE_medicali"
Eventuale: in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento
Eventuale: Copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza e la dichiarazione con le ragioni della relativa richiesta

Per il **Lotto 1** il concorrente dovrà, inoltre, far pervenire a Consip S.p.A., entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato nel Bando di gara, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione:

- una busta chiusa contenente le **Bioimmagini**, e i Report di Dose Strutturati DICOM o pdf (Radiation Dose Structured Report, RDSR) come meglio specificato al successivo paragrafo 15.3;
- una busta chiusa contenente il **video demo** come meglio specificato al successivo paragrafo 15.4;
- **un plico contenente i risultati e le immagini prodotti durante lo svolgimento delle prove fisiche e il modulo registrazione parametri** di cui ai criteri 4.5 al 4.18 della Tabella al paragrafo 17.1, come meglio specificato al successivo paragrafo 15.5.

L'offerta tecnica è sottoscritta con le modalità previste al precedente paragrafo "Modalità di presentazione dell'offerta":

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1.

Nel complesso, la documentazione tecnica – come meglio specificato nei successivi paragrafi – si compone di:

- a) **"Offerta Tecnica"**, generata automaticamente dal Sistema (cfr. paragrafo 15.1).
- b) **Documentazione a comprova delle "Caratteristiche tecniche minime"** (cfr. paragrafo 15.2);
- c) **Documentazione a comprova delle "Caratteristiche tecniche migliorative"** di cui alle tabelle al paragrafo 17.1 ove offerte;
- d) **Allegato "Riferimenti documentali" (conforme all'Allegato 14)**, nel quale - con riferimento alla comprova delle caratteristiche tecniche minime e migliorative, ove offerte - indicare il nome del file e/o paragrafo e/o pagina della documentazione presentata in cui è descritta la relativa caratteristica tecnica minima o migliorativa, nonché il punto esatto della documentazione presentata da cui si evince la comprova delle suddette caratteristiche;
- e) **La Relazione Tecnica** conforme alle indicazioni riportate al successivo paragrafo 15.6, contenente una descrizione tecnica che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nelle tabelle di cui al successivo paragrafo 17.1, gli elementi richiesti nella tabella stessa;

f) **Check-list** contenente gli elementi di controllo definiti nell'Allegato "Checklist 4_AEE_medicali" di cui alla Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024, di cui all'Allegato C al Capitolato Tecnico.

Per il Lotto 1:

g) **CD/DVD o pen drive USB** non riscrivibili contenenti, in relazione ai criteri "qualità bioimmagini" e, le Bioimmagini Report di Dose Strutturati DICOM o pdf (Radiation Dose Structured Report, RDSR);

h) **CD/DVD o pen drive USB** non riscrivibili contenenti il video demo;

i) **CD/DVD o pen drive USB** contenente i **risultati delle misure relative alle caratteristiche fisiche** di cui alla tabella al paragrafo 17.1 e relativo modulo registrazione parametri di cui all'allegato Abis al Capitolato tecnico.

Fermo quanto previsto ai successivi paragrafi 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6 e 15.8 si precisa che:

➤ la **mancata produzione** dell'Offerta tecnica di cui alla precedente **lett. a)** comporterà **l'esclusione dalla gara**;

➤ la **mancata sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o del suo procuratore**, della documentazione di cui alla precedente **lett. a)** è sanabile mediante soccorso istruttorio;

➤ con riferimento alla **documentazione a comprova** di cui alle lettere **b), c), e d)**, la mancata produzione, la produzione parziale, la produzione di documentazione non sottoscritta digitalmente ovvero la presentazione di documentazione diversa da quella indicata, è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che tutte le caratteristiche del bene siano state indicate dal concorrente nella Scheda Offerta tecnica;

➤ la **mancata produzione della Relazione Tecnica di cui alla precedente lett. e)** comporterà la mancata attribuzione del punteggio relativo ai criteri migliorativi discrezionali;

➤ la **mancata sottoscrizione, con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o del suo procuratore** della Relazione Tecnica di cui alla precedente lett. e), è sanabile mediante soccorso istruttorio;

➤ con riferimento alla lettera **g)**, (bioimmagini), la mancata produzione, la produzione parziale, ovvero la presentazione di materiale diverso da quello indicato, comporterà la mancata attribuzione da parte della Commissione giudicatrice del punteggio tecnico relativo alle caratteristiche tecniche per cui risultino dati/elementi mancanti;

➤ con riferimento ai Report di Dose Strutturati DICOM o pdf (Radiation Dose Structured Report, RDSR) di cui alla lettera **g)**, la mancata produzione, la produzione parziale ovvero la presentazione di documentazione diversa da quella indicata, è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che siano state prodotte dal concorrente le relative bioimmagini;

➤ con riferimento alle lettere **h)** ed **i)**, la mancata produzione, ovvero la presentazione di materiale diverso da quello indicato, comporterà la mancata attribuzione da parte della Commissione giudicatrice del punteggio tecnico relativo al corrispondente criterio.

➤ con riferimento alla lettera **f)**, la mancata produzione, la produzione parziale, la produzione di documentazione non sottoscritta digitalmente ovvero la presentazione di documentazione diversa da quella indicata, è sanabile mediante soccorso istruttorio.

Ai fini della sanatoria mediante soccorso istruttorio, verrà assegnato al concorrente un termine - non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni - affinché sia prodotta o integrata la documentazione mancante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata comprova della/e caratteristica/he si procederà:

- **all'esclusione del concorrente dalla procedura**, nel caso in cui la mancata adesione al soccorso ovvero la mancata comprova riguardino caratteristiche minime, ovvero,
- **alla mancata attribuzione del/i punteggio/i associato/i alla/e caratteristica/che**, nel caso in cui la mancata adesione al soccorso ovvero la mancata comprova riguardino caratteristiche migliorative.

L'offerta tecnica deve, altresì, contenere il contratto di avvalimento premiale o misto, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e al relativo Allegato II.5 del Codice.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata digitalmente contenente in modo chiaro ed esaustivo le ragioni poste a fondamento della richiesta.

15.1 SCHEDE DI OFFERTA TECNICA

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, l'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) **L'“Offerta Tecnica”**, generata automaticamente dal Sistema, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e scheda/e di offerta

Le caratteristiche tecniche verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta tecnica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- i) scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii) sottoscritta digitalmente.

Nella compilazione della **Scheda Offerta tecnica**, oltre alle informazioni relative alle caratteristiche tecniche migliorative (*ove offerte*), al Concorrente verrà richiesto:

- a) di rendere una dichiarazione attestante che la fornitura delle soluzioni e tecnologie a supporto della Breast Health, dei servizi connessi, dei dispositivi e servizi opzionali offerti è rispondente alle caratteristiche/requisiti richiesti dalle normative vigenti ed è rispondente alle caratteristiche/requisiti minime/i di cui alla documentazione di gara;
- b) di rendere una dichiarazione di impegno a consegnare alle Pubbliche Amministrazioni, unitamente alle apparecchiature oggetto degli Ordini di Fornitura, anche gli originali o le copie autentiche dei certificati attestanti la sussistenza dei requisiti di conformità di cui al Capitolato Tecnico;
- c) di rendere una dichiarazione attestante che tutte le apparecchiature oggetto di offerta sono conformi alle disposizioni internazionali riconosciute e alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori;
- d) di rendere una dichiarazione attestante che tutte le apparecchiature oggetto di offerta sono conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura;
- e) di rendere una dichiarazione attestante che ogni apparecchiatura oggetto di offerta è di nuova produzione e di ultima generazione presente sul mercato, intendendosi, per tale, l'ultima versione (*release*), sia hardware che software, immessa in commercio del modello dell'apparecchiatura che l'azienda partecipante intende offrire fra quelli a disposizione nel proprio Listino Prodotti;

- f) l'impegno, al ricorrere dei presupposti, a rispettare gli obblighi di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022;
- g) di indicare il numero di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici - BD/RDM dell'apparecchiatura offerta (**Lotto 1:** Mammografo, **Lotto 2:** Mammografo ed Ecografo) ai sensi del Decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009;
- h) il dettaglio della marca e modello relativi all'apparecchiatura offerta (**Lotto 1:** Mammografo, **Lotto 2:** Mammografo ed Ecografo);
- i) indicare la volontà di offerta o mancata offerta di ciascuno dei due dispositivi opzionali facoltativi previsti per il lotto 1 (modulo CEM in acquisto), per il lotto 2 (Densitometro Osseo sia in acquisto che in Noleggio);

Si precisa che per il lotto 2 qualora venisse espressa la volontà di offerta per il dispositivo opzionale facoltativo Densitometro Osseo, la stessa dovrà intendersi riferita a entrambe le modalità di approvvigionamento (acquisto e noleggio).

si richiede inoltre:

- in caso di offerta del/i dispositivo/i opzionale/i facoltativo specificare marca e modello del relativo dispositivo. Nel caso del Densitometro osseo, qualora offerto, specificare oltre a marca e modello il numero di registrazione al sistema Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici - BD/RDM;
- in caso di mancata offerta del/i dispositivo/i opzionale/i facoltativo/i, di riportare a Sistema la dicitura NA;
- j) di indicare il dettaglio della marca e del modello relativo a ciascuno dei dispositivi opzionali obbligatori offerti. Per il dispositivo opzionale obbligatorio " Workstation di visualizzazione e refertazione" offerto il concorrente dovrà dichiarare la marca e il modello sia della workstation di visualizzazione e refertazione che del monitor della WS di visualizzazione e refertazione;
- k) di indicare un unico angolo di scansione del mammografo digitale con tomosintesi offerto a cui corrispondono tutte le dichiarazioni rese per le caratteristiche minime, migliorative, fisiche e per le bioimmagini in Offerta Tecnica;
- l) per il mammografo, il concorrente dovrà inoltre dichiarare il dettaglio di marca, modello e codice BD/RDM (se disponibile) dei seguenti componenti: generatore, tubo radiogeno, pannello detettore, workstation di acquisizione, monitor della workstation di acquisizione;
- m) di rendere una dichiarazione contenente l'indicazione della/e struttura/e sanitaria/e pubblica/he o privata/e dove è/sono installata/e l'/le apparecchiatura/e abilitata/e all'uso clinico (indirizzo, telefono, nominativo referente, nome della/e struttura/e), al fine della eventuale verifica tecnica tramite collegamento da remoto. L'indicazione di sedi estere per la verifica è ammessa solo nel caso in cui l'apparecchiatura offerta non è presente sul territorio nazionale.

Per il **Lotto 2:**

- n) per l'ecografo, il concorrente dovrà inoltre dichiarare il dettaglio di marca, modello e codice identificativo delle sonde.

Per il **Lotto 1:**

- o) di rendere una dichiarazione contenente l'indicazione che le bioimmagini presentate su CD/DVD sono relative a: pazienti reali; prodotte con un'apparecchiatura corrispondente a quella presentata a Sistema in sede di Offerta tecnica (marca e modello), acquisite nella pratica clinica o di screening presso strutture sanitarie pubbliche o private;
- p) di rendere una dichiarazione attestante che le categorie diagnostiche e le classi di densità BI-RADS delle mammelle delle bioimmagini selezionate e presentate in Offerta tecnica sono state individuate sulla base di un referto medico.

Nella Scheda Offerta tecnica tutti i valori numerici offerti dovranno essere indicati in cifre con massimo 3 (tre) decimali dopo la virgola (es. Kg 190,345=). Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al terzo decimale (es. Kg 190,3456 viene troncato in 190,345). Si precisa che non saranno riportati nel .pdf di Offerta tecnica decimali non significativi, ovvero in caso di offerta pari a Kg 190,00 verrà riportato nel .pdf il valore di Kg 190.

15.2 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA

Per ciascun singolo Lotto per il quale partecipa, in aggiunta a quanto sopra, il concorrente, in sede di Offerta Tecnica, dovrà inviare attraverso l'inserimento a Sistema, nella Busta Tecnica, la documentazione, **sottoscritta digitalmente**, atta a comprovare il possesso delle **caratteristiche tecniche minime** e, ove offerti, dei criteri **migliorativi tabellari e quantitativi** (indicati rispettivamente con le lettere "T" e "Q" al successivo paragrafo 17.1) dei prodotti offerti, secondo le modalità che seguono.

Costituisce idonea "documentazione a comprova" tutta la **documentazione tecnica ufficiale del produttore** e segnatamente:

- scheda tecnica ufficiale del produttore (*datasheet*) delle apparecchiature offerte e dei relativi componenti principali contenente i dati di fabbrica;
- manuale utente dell'apparecchiatura;
- manuali di servizio necessari per la manutenzione delle apparecchiature, denominati anche "*manuali di service*";
- rapporti di prova di organismi riconosciuti, dai quali si evincano il possesso, relativamente ai prodotti offerti, delle caratteristiche tecniche minime e, eventualmente, migliorative dichiarate in Offerta Tecnica.
- certificazione FDA (Food and Drugs Administration) con specifico riferimento alla caratteristica migliorativa 1.6 di cui al paragrafo 17.1.
- report di dose strutturati DICOM (Radiation Dose Structured Report, RDSR);

Si sottolinea che **non sono considerati idonei "documenti a comprova": brochure, depliant, materiale commerciale/pubblicitario o documentazione meramente illustrativa o documenti del distributore/rivenditore.**

Tutti i documenti soprarichiamati devono essere allegati per intero (non è consentita la presentazione di estratti) e prodotti in **originale** o in **copia conforme all'originale**; in tale ultimo caso, la copia dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente.

Per le sole caratteristiche minime e/o migliorative (eventualmente offerte), che non siano esplicitate in nessuno dei documenti di cui all'elenco che precede, il Concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del legale rappresentante **del produttore** o comunque da soggetto munito di idonei poteri, da cui si evinca il possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che le caratteristiche minime e/o migliorative oggetto di dichiarazione, non sono effettivamente presenti in nessun altro documento ufficiale. Questo documento, qualora non fornito in originale, dovrà essere

accompagnato da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del Concorrente.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Per la sola documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione:

- **“Dicom Conformance statement”**
- **Report di dose strutturato (Radiation Dose Structured Report, RDSR)**
- **Eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati (quali ad esempio CE/ISO)**

Con riferimento alle Caratteristiche tecniche minime e alle Caratteristiche tecniche migliorative (ove offerte), nel caso in cui la documentazione a comprova presenti informazioni discordanti rispetto a quelle dichiarate nella “Scheda di Offerta Tecnica”, si procederà nel modo seguente:

- nel caso in cui le informazioni desumibili dalla documentazione a comprova risultino peggiorative rispetto a quelle dichiarate nella “Scheda di Offerta Tecnica”, la Commissione assegnerà il punteggio prendendo in considerazione il caso peggiorativo (ovvero quanto dichiarato nella documentazione a comprova);
- nel caso in cui le informazioni desumibili dalla documentazione a comprova risultino migliorative, la Commissione assegnerà il punteggio prendendo in considerazione quanto dichiarato nella “Scheda di Offerta Tecnica”.

15.3 BIOMMAGINI

Per il **Lotto 1**, in aggiunta a quanto sopra, con riferimento alle caratteristiche tecniche migliorative discrezionali “Bioimmagini”, il Concorrente dovrà far pervenire a Consip S.p.A. una busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, contenente:

- **i CD/DVD o le Pen Drive non riscrivibili** contenenti bioimmagini secondo quanto prescritto nel presente Capitolato d'Oneri e nell'Allegato B al Capitolato Tecnico “*Protocollo per la valutazione delle bioimmagini*” unitamente al **report di dose di ciascuna immagine (RDSR) in formato DICOM o pdf**, come meglio specificato nel paragrafo 4.2 dell'Allegato B al Capitolato Tecnico “Protocollo per la valutazione delle bioimmagini”.

La predetta busta dovrà essere consegnata presso la Consip S.p.A. in Roma, via Isonzo 19/E, **entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte** indicato nel Bando di gara, **pena la mancata attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione.**

La busta dovrà riportare al suo esterno la seguente dicitura:

“Gara per la fornitura di tecnologie e soluzioni a supporto della Breast Health, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali, per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2946) Bioimmagini - Lotto 1”.

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati ovvero **consegnata a mano**, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore

9:00 alle ore 17:00; soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - comunque entro e non oltre il suddetto termine.

L'invio della busta nonché il rispetto del termine di presentazione previsto sono a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione; per quanto riguarda la prova della data e dell'ora in cui le buste perverranno alla Consip S.p.A. faranno fede la data e l'ora indicate all'atto

della protocollazione della busta da parte della Consip S.p.A.

Si precisa che, in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, i riferimenti della procedura di gara dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la documentazione anzidetta.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

La valutazione delle bioimmagini da parte della Commissione avverrà in maniera anonima con esclusivo riferimento ai dati paziente. Le bioimmagini e i report di dose dovranno essere opportunamente anonimizzati in tutti i campi alfanumerici, non impattanti sulla corretta visualizzazione delle immagini, che possano ricondurre all'identificazione, da parte della Commissione di gara dell'anagrafica del paziente. A tal fine i concorrenti dovranno acquisire le bioimmagini dalle Aziende sanitarie presso le quali sono in uso le proprie apparecchiature. Le suddette bioimmagini dovranno preventivamente essere anonimizzate, con riferimento all'anagrafica paziente, dalle Aziende sanitarie presso le quali sono state acquisite, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Con riferimento all'acquisizione delle bioimmagini, si rammenta che tale richiesta risulta giustificata dal perseguimento di un motivo di interesse pubblico rilevante, quale quello di porre a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni apparecchiature e dispositivi medici che possano garantire le migliori tecnologie e funzionalità a tutela della salute pubblica, dei pazienti e dell'esercizio dell'attività clinica.

I concorrenti potranno, pertanto, richiedere alle aziende sanitarie che hanno già in uso le loro apparecchiature, mediante un'istanza ai sensi della L. n. 241/90, immagini prodotte dalle stesse apparecchiature che si basano sulla pratica clinica, motivando l'accesso con l'interesse legittimo a partecipare alle gare pubbliche, ai fini della dimostrazione dei criteri migliorativi richiesti nel bando di gara (art. 2 sexies, comma 2, lett. a) del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.).

Per la valutazione delle bioimmagini, la Commissione di gara utilizzerà le medesime workstation di post-elaborazione o analoghi sistemi di visualizzazione, anche portatili, messi a disposizione dai concorrenti, purché il software installato sui suddetti sistemi sia il medesimo offerto in gara.

A tal fine, la Commissione comunicherà a ciascun concorrente la data in cui dovrà essere effettuata la valutazione, che verrà svolta presso la sede della Consip, indicata nel Bando di gara.

Si precisa che la comunicazione della data in cui verrà effettuata la valutazione sarà inviata ai concorrenti attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle comunicazioni.

Laddove alla data proposta dalla Commissione, il concorrente non sia in grado di rendere disponibile la workstation, per cause ad esso non imputabili, quest'ultimo sarà tenuto, attraverso l'apposita sezione "Comunicazioni" del Sistema, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, a:

- comunicare i motivi di indisponibilità della workstation;
- indicare almeno 2 (due) date alternative che dovranno ricadere in un arco temporale non superiore ai 10 giorni rispetto alla data proposta nella comunicazione da parte della Commissione.

La Commissione comunicherà la nuova data di esecuzione della valutazione tra quelle proposte dal Concorrente. In alternativa, in caso di indisponibilità della Commissione nelle date proposte dal Concorrente, la Commissione stessa stabilirà un'ulteriore data avente carattere definitivo. Qualora il Concorrente non abbia la disponibilità della workstation alla data fissata/concordata, la Commissione giudicatrice non attribuirà il punteggio tecnico relativo alle caratteristiche tecniche correlate alla valutazione delle bioimmagini.

La visualizzazione delle bioimmagini sarà espletata in apposita seduta della Commissione a cui potranno partecipare massimo due referenti incaricati del concorrente, in grado di risolvere eventuali problematiche di tipo tecnico, amministrativo e logistico che dovessero sorgere. Sarà cura ed onere dei concorrenti trasportare e predisporre le workstation ed effettuare tutte le procedure di installazione necessarie, compreso il caricamento dei CD/DVD o delle Pen Drive USB contenenti le bioimmagini, presso la sede della Consip nel giorno concordato. Di tale attività i concorrenti saranno ritenuti esclusivi responsabili.

I Concorrenti dovranno, inoltre, mettere a disposizione a proprie spese, presso la sede di Consip nelle date dedicate alla valutazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la strumentazione, i materiali e i software necessari per la corretta esecuzione della valutazione delle bioimmagini.

Per la configurazione delle apparecchiature da cui saranno tratte ed elaborate le bioimmagini si rimanda all'Allegato B al Capitolato Tecnico "Protocollo per la valutazione delle bioimmagini".

Successivamente all'installazione della workstation e al caricamento dei CD/DVD o delle Pen Drive USB contenenti le bioimmagini, la Commissione procederà, quindi:

- in presenza del/i referente/i incaricato/i del concorrente, alla fase di visualizzazione delle bioimmagini, di cui ai criteri da 3.1 a 3.18 per il Lotto 1, con riferimento alle tabelle di cui al paragrafo 17.1 "Criteri di valutazione";
- in seduta riservata, alla valutazione delle bioimmagini, tenendo conto degli aspetti riportati nell'Allegato A al Capitolato Tecnico.

La Commissione di gara si riserva la possibilità di verificare, sulle apparecchiature dei Concorrenti, il rispetto delle indicazioni fornite nell'Allegato B - "Protocollo a supporto della valutazione clinica delle immagini dei mammografi digitali con tomosintesi".

Resta fermo che, in caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto riscontrato in sede di verifica, prevarrà l'esito della verifica.

15.4 VIDEO DEMO

Per il **Lotto 1**, relativamente alla valutazione dei criteri discrezionali relativi al **Video Demo**, il Concorrente dovrà far pervenire a Consip S.p.A. una busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, contenente il **CD/DVD o le Pen Drive USB** non riscrivibili con il video demo.

La predetta busta dovrà essere consegnata presso la Consip S.p.A. in Roma, via Isonzo 19/E, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato nel Bando di gara, **pena la mancata attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione.**

La busta dovrà riportare al suo esterno la seguente dicitura:

“Gara per la fornitura di tecnologie e soluzioni a supporto della Breast Health, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali, per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2946) – Videodemo - Lotto 1”.

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati ovvero consegnata a mano nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00; soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - comunque entro e non oltre il suddetto termine.

L'invio della busta nonché il rispetto del termine di presentazione previsto sono a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione; per quanto riguarda la prova della data e dell'ora in cui le buste perverranno alla Consip S.p.A. faranno fede la data e l'ora indicate all'atto della protocollazione della busta da parte della Consip S.p.A.

Si precisa che, in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, i riferimenti della procedura di gara dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la documentazione anzidetta.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

Quanto al “Video demo”, lo stesso dovrà:

- essere in formato “mp4” visualizzabile tramite il software “Windows Media Player” installato su un PC con sistema operativo Windows 7 Professional con Service Pack1 o successivo;
- avere una durata complessiva non superiore a 20 (venti) minuti;
- mostrare, con ripartizione delle tempistiche che ciascun operatore riterrà più opportune, le caratteristiche tecniche migliorative elencate nelle tabelle sotto riportate con riferimento al suddetto criterio.

Al video demo l'operatore economico potrà associare un audio descrittivo.

Si precisa che:

- nel caso in cui la durata complessiva del “video demo” sia superiore a quella stabilita, quanto visibile nel tempo eccedente non verrà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta;
- nel caso in cui il Concorrente produca nel CD/DVD video o documentazione aggiuntiva al file del video demo, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione.

15.5 CARATTERISTICHE FISICHE

Per il **Lotto 1**, il Concorrente dovrà far pervenire a Consip S.p.A. una busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, contenente il **CD/DVD oppure, in alternativa, le Pen Drive USB non riscrivibili con i risultati e le immagini prodotti durante lo svolgimento delle prove fisiche e il modulo registrazioni parametri**, di cui ai criteri da 4.5 a 4.18 della tabella riportata al paragrafo 17.1. Ai fini della predisposizione dei CD/DVD o della pen drive USB, si rimanda alle informazioni indicate nell'Allegato A al Capitolato Tecnico *“Protocollo per l'esecuzione delle prove e la verifica delle caratteristiche fisiche”*.

La predetta busta dovrà essere consegnata presso la Consip S.p.A. in Roma, via Isonzo 19/E, **entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte** indicato nel Bando di gara, **pena la mancata attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione**.

La busta dovrà riportare al suo esterno la seguente dicitura:

“Gara per la fornitura di tecnologie e soluzioni a supporto della Breast Health, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali, per le Pubbliche Amministrazioni (ID 2946) – Caratteristiche fisiche - Lotto 1”.

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati ovvero **consegnata a mano** nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - comunque entro e non oltre il suddetto termine.

L'invio della busta nonché il rispetto del termine di presentazione previsto sono a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Per quanto riguarda la prova della data e dell'ora in cui le buste perverranno alla Consip S.p.A. farà fede la data e l'ora indicata all'atto della protocollazione della busta da parte della Consip S.p.A.

Si precisa che, in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, i riferimenti della procedura di gara dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la documentazione anzidetta.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

La Commissione di gara si riserva la possibilità di verificare, sulle apparecchiature dei concorrenti, il rispetto delle indicazioni fornite nell'Allegato A al Capitolato Tecnico “Protocollo per l'esecuzione delle prove e la verifica delle caratteristiche fisiche”.

Resta fermo che, in caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto riscontrato in sede di verifica, prevarrà l'esito della verifica.

15.6 RELAZIONE TECNICA

Con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali indicati con la lettera "D", (ad eccezione dei criteri "Bioimmagini" e "Video demo"), il concorrente, per ciascun Lotto a cui partecipa deve inviare una **Relazione Tecnica**, sottoscritta digitalmente, che dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata che illustri gli elementi di cui alle corrispondenti caratteristiche migliorative.

La Relazione Tecnica dovrà:

- a. essere presentata con font libero non inferiore al carattere 10;
- b. essere contenuta entro le **10 (dieci) pagine per ciascuna apparecchiatura prevista** (Lotto 1 Mammografo con Tomosintesi (10 pagine); Lotto 2 Mammografo con Tomosintesi (10 pagine), Ecografo (10 pagine) e Densitometro Osseo (10 pagine), ove offerto).

Si precisa che:

- il Concorrente dovrà presentare una Relazione Tecnica distinta per ogni Lotto per il quale viene presentata offerta;
- nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta;
- nel numero delle pagine stabilito non verranno computati l'eventuale indice e l'eventuale copertina della Relazione Tecnica.

Si rappresenta che, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai criteri discrezionali, la Commissione procederà alla valutazione della sola Relazione Tecnica. Pertanto, nel caso in cui il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest'ultima non sarà sottoposta a valutazione.

15.7 VERIFICA TECNICA

La Commissione **potrà richiedere**, secondo le modalità e i tempi indicati nel seguito, in contraddittorio con ciascun Concorrente, l'esecuzione della **verifica tecnica** sulle apparecchiature offerte in gara eventualmente corredate dai dispositivi opzionali che la Commissione dovesse richiedere.

L'eventuale **verifica tecnica** per ciascun Lotto potrà avere ad oggetto una o più delle **caratteristiche tecniche minime, di cui al paragrafo 2 del Capitolato tecnico**, e una o più delle **caratteristiche tecniche migliorative**, di cui alla Tabella del paragrafo 17.1, ove offerte e individuate discrezionalmente dalla Commissione, anche qualora già comprovate attraverso la "Documentazione tecnica a comprova".

La verifica tecnica sarà eseguita dai membri della Commissione, alla presenza eventuale del/i segretario/i di Commissione, in contraddittorio con un referente incaricato dal Concorrente, **tramite collegamento da remoto o in alternativa presso la sede indicata dal Concorrente nella Scheda di Offerta Tecnica.**

A tal fine, la Commissione comunicherà a ciascun Concorrente la data in cui dovrà essere effettuata la verifica tecnica.

Qualora nella data fissata per la verifica, l'apparecchiatura non dovesse essere messa a disposizione della Commissione medesima, il Concorrente sarà tenuto, entro 2 (due) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Commissione, a:

- comunicare, attraverso l'apposita sezione del Sistema, i motivi di indisponibilità dell'apparecchiatura, che dovranno essere in ogni caso ad esso non imputabili;

- indicare 2 (due) ulteriori date in cui l'apparecchiatura sarà resa disponibile per l'esecuzione della verifica tecnica. Le date proposte dovranno in ogni caso ricadere in un arco temporale non superiore a 5 (cinque) giorni rispetto alla data proposta dalla Commissione.

Per i Concorrenti che, per propria negligenza, non consentano l'esecuzione delle verifiche nella data indicata dalla Commissione:

- si procederà all'**esclusione dalla procedura di gara**, ove la verifica abbia ad oggetto le **caratteristiche tecniche minime**;
- sarà attribuito un **punteggio pari a zero**, ove la verifica abbia ad oggetto le **caratteristiche tecniche migliorative**.

Nella data concordata per la verifica tecnica, i concorrenti dovranno:

- rendere disponibile l'apparecchiatura eventualmente corredata dai dispositivi opzionali oggetto di offerta, completa di una copia del manuale d'uso in lingua italiana e del manuale di servizio preferibilmente in lingua italiana;
- garantire, a proprie spese, la presenza di un proprio incaricato e di tutta la strumentazione necessaria per la corretta esecuzione della verifica.

L'incaricato dovrà essere in grado di mostrare alla Commissione, eventualmente collegata da remoto, attraverso una prova pratica o mediante riscontro visivo sull'apparecchiatura offerta, la rispondenza ai requisiti e alle caratteristiche tecniche migliorative, eventualmente offerte, che la Commissione ritenga di voler verificare, ed essere in grado di risolvere tutte le eventuali problematiche di tipo tecnico che dovessero sorgere, al fine di garantire il corretto svolgimento della verifica.

Nel corso delle verifiche non sono ammesse registrazioni audio e video e non è ammesso l'uso dei telefoni cellulari.

La suddetta verifica, svolta dalla Commissione di gara, in contraddittorio con il referente incaricato dal Concorrente, sarà oggetto di opportuna verbalizzazione. Con la sottoscrizione del predetto verbale le parti coinvolte (il referente individuato dal Concorrente e la Commissione di gara) ratificano la corretta esecuzione delle verifiche tecniche in linea con le previsioni del presente paragrafo e non verranno prese in considerazione eventuali richieste di ripetizione delle verifiche avanzate dai Concorrenti.

La Commissione ha la facoltà di interrompere la verifica limitatamente al tempo necessario per risolvere eventuali problematiche tecniche e/o logistiche che dovessero presentarsi durante l'esecuzione della stessa.

Nel caso in cui la Commissione:

- dovesse accertare la non conformità dei valori relativi alle **caratteristiche minime** dichiarate dal Concorrente in sede di Offerta Tecnica la stessa procederà all'**esclusione del Concorrente** dalla procedura di gara;
- dovesse accertare la non conformità dei valori relativi alle **caratteristiche migliorative** dichiarate dal Concorrente in sede di Offerta Tecnica la stessa procederà ad **attribuire un punteggio pari a zero** per le caratteristiche non verificate.

Resta fermo che, **in caso di difformità tra quanto comprovato mediante la “Documentazione tecnica a comprova” e quanto riscontrato in sede di verifica tecnica, prevarrà l’esito della verifica sull’apparecchiatura.**

15.8 CHECK LIST ELEMENTI DI CONTROLLO PRINCIPIO DNSH

Le apparecchiature oggetto della presente procedura dovranno rispettare il principio DNSH (“*Do No Significant Harm*”), ovvero di “*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*” ai sensi dell’art. 17 del Reg. UE 2020/852. A tal fine, il Concorrente, in sede di presentazione dell’Offerta Tecnica, dovrà produrre la check-list contenente gli elementi di controllo definiti nella scheda 4 “*Acquisto, Leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario*”, di cui alla Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024 (Allegato C al Capitolato Tecnico).

Attraverso la compilazione della check-list, il Concorrente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dovrà valorizzare ciascuna voce della check-list relativa agli “*elementi di controllo*” con “*sì*” o “*non applicabile*”. Per ogni elemento di controllo classificato come “*non applicabile*”, il Concorrente dovrà, altresì, fornire adeguata motivazione.

La check list contiene requisiti il cui possesso è richiesto “*ex ante esecuzione dell’opera*” e requisiti il cui possesso è richiesto “*ex post esecuzione dell’opera*”. Si rappresenta che tutta la documentazione, attestante il possesso dei requisiti richiesti “*ex ante esecuzione dell’opera*” e valorizzati in sede di partecipazione alla procedura di gara con il sì, verrà richiesta dalla Consip e dovrà essere presentata in vista della stipula dell’Accordo Quadro.

Consip metterà a disposizione tutta la documentazione acquisita alle Amministrazioni ordinanti, a cui sarà demandata la responsabilità di richiedere e verificare gli ulteriori documenti necessari alla comprova dei requisiti ex-post. In ogni caso, le Amministrazioni, in sede di emissione dell’Appalto Specifico, potranno inoltre richiedere al fornitore il rispetto di eventuali ulteriori requisiti tecnici e ambientali, ivi inclusa la relativa documentazione a comprova del rispetto degli stessi, introdotti successivamente alla pubblicazione della gara dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “*Do No Significant Harm*” (DNSH).

16. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente per ogni singolo Lotto inserisce a Sistema, nella “**busta economica**”, la documentazione indicata nella tabella che segue:

Documentazione della Busta economica
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)
Eventuale: Quotazione dispositivi accessori aggiuntivi
Eventuale: Giustificativi dell’anomalia dell’offerta

L’offerta economica è sottoscritta, con le modalità previste al precedente paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1.

L'offerta economica è formulata, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

Per il Lotto 1

a) I Prezzi unitari per il Mammografo con Tomosintesi ed i **dispositivi opzionali obbligatori**, di cui alla Tabella n. 3 del paragrafo 3 del presente Capitolato d'Oneri.

Per il **dispositivo opzionale non obbligatorio** occorre inserire:

- nel caso di offerta del dispositivo, come dichiarato nel punto j) scheda di offerta tecnica paragrafo 15.1, il prezzo unitario offerto;
- nel caso di mancata offerta, come dichiarato nel punto j) scheda di offerta tecnica paragrafo 15.1, il relativo valore unitario a Base d'Asta. Si ribadisce che, in tal caso, il valore unitario a Base d'Asta indicato verrà preso in considerazione ai soli fini dell'attribuzione del punteggio economico. Si precisa inoltre che, in caso di mancata offerta e di inserimento di un prezzo diverso da quello a Base d'Asta, la Commissione provvederà ad attribuire il punteggio economico, utilizzando come prezzo offerto quello posto a Base d'Asta.

Tutti i valori richiesti devono essere offerti, a pena di esclusione, e i prezzi sono da intendersi:

- al netto di IVA, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- comprensivi dei costi dei servizi connessi.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

b) Il Prezzo complessivo offerto, calcolato automaticamente dal Sistema come somma dei prezzi unitari offerti

moltiplicati per le rispettive quantità stimate di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato d'Oneri. Tale prezzo è arrotondato alla seconda cifra decimale. Si precisa che nel caso di mancata offerta del dispositivo opzionale non obbligatorio verrà considerato il relativo prezzo a Base D'Asta come specificato al punto a).

c) Il Ribasso complessivo offerto, calcolato automaticamente dal Sistema in base alla formula $R = 1 - P/BA$, dove P è il Prezzo complessivo offerto, di cui al punto precedente, e BA è l'importo complessivo a base d'asta, di cui al paragrafo 3 del presente Capitolato d'Oneri. Il ribasso così ottenuto, espresso in formato decimale, è arrotondato alla sesta cifra decimale. Ad esempio, un ribasso pari a 0,1234567, corrispondente a 12,34567%, sarà arrotondato a 0,123457, corrispondente a 12,3457%). Tale ribasso sarà utilizzato ai fini dell'attribuzione del punteggio economico (cfr. paragrafi 17.3 e 17.4) e del calcolo degli importi della garanzia definitiva (cfr. paragrafo 23.2) e per il calcolo dell'eventuale anomalia (cfr. paragrafo 22).

d) La quota parte (espressa in percentuale) del prezzo unitario offerto per l'apparecchiatura riferita al prezzo del servizio connesso di assistenza e manutenzione full risk per i primi 24 mesi (per i contratti in acquisto). La percentuale indicata non è oggetto di valutazione economica nel contesto della presente procedura di gara.

Per il Lotto 2

Il Concorrente dovrà necessariamente presentare **offerta per entrambe le modalità di approvvigionamento in acquisto e in noleggio**, secondo le modalità di seguito indicate.

a) I Prezzi unitari (in acquisto e in noleggio) per il sistema di tecnologie a supporto del percorso senologico diagnostico terapeutico ed i **dispositivi opzionali obbligatori**, di cui alla Tabella n. 4 del paragrafo 3 del presente Capitolato d'Oneri.

Per il **dispositivo opzionale non obbligatorio** occorre inserire:

- nel caso di offerta del dispositivo, come dichiarato nel punto j) scheda di offerta tecnica, di cui al paragrafo 15.1, il prezzo unitario offerto (in acquisto e in noleggio);
- nel caso di mancata offerta, come dichiarato nel punto j) scheda di offerta tecnica, di cui al paragrafo 15.1, il relativo valore unitario a Base d'Asta. Si ribadisce che, in tal caso, il valore unitario a Base d'Asta indicato verrà preso in considerazione ai soli fini dell'attribuzione del punteggio economico. Si precisa inoltre che, in caso di mancata offerta e di inserimento di un prezzo diverso da quello a Base d'Asta, la Commissione provvederà ad attribuire il punteggio economico utilizzando come prezzo offerto quello posto a Base d'Asta.

Tutti i valori richiesti devono essere offerti, a pena di esclusione, e i prezzi sono da intendersi:

- al netto di IVA, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- comprensivi dei costi dei servizi connessi.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

b) Il Prezzo complessivo offerto per la **modalità in acquisto**, calcolato automaticamente dal Sistema come somma dei prezzi unitari offerti per la modalità di approvvigionamento in acquisto, moltiplicati per le rispettive quantità stimate, di cui alla Tabella n. 4 del paragrafo 3 del presente Capitolato d'Oneri. Tale prezzo è arrotondato alla seconda cifra decimale. Si precisa che nel caso di mancata offerta del dispositivo opzionale non obbligatorio verrà considerato il relativo prezzo a Base D'Asta per l'approvvigionamento in acquisto come specificato al punto a).

c) Il Prezzo complessivo offerto per la **modalità in noleggio**, calcolato automaticamente dal Sistema come somma dei prezzi unitari offerti per la modalità di approvvigionamento in noleggio, moltiplicati per le rispettive

quantità stimate di cui alla Tabella n. 4 del paragrafo 3 del presente Capitolato d'Oneri. Tale prezzo è arrotondato alla seconda cifra decimale. Si precisa che nel caso di mancata offerta del dispositivo opzionale non obbligatorio verrà considerato il relativo prezzo a Base D'Asta per l'approvvigionamento in noleggio come specificato al punto a).

d) Il Ribasso offerto per la **modalità in acquisto**, calcolato automaticamente dal Sistema in base alla formula $R_{ACQ} = 1 - P_{ACQ}/BA_{ACQ}$, dove P_{ACQ} è il Prezzo offerto per la sola modalità di approvvigionamento in acquisto di cui al precedente punto b) e BA_{ACQ} è l'importo complessivo a base d'asta per la modalità in acquisto di cui alla Tabella n. 4 del paragrafo 3 del presente Capitolato d'Oneri. Il ribasso così ottenuto, espresso in formato decimale, è arrotondato alla sesta cifra decimale. Ad esempio, un ribasso pari a 0,1234567, corrispondente a 12,34567%, sarà arrotondato a 0,123457, corrispondente a 12,3457%. Tale ribasso sarà utilizzato ai fini dell'attribuzione del punteggio economico (cfr. paragrafi 17.3 e 17.4).

e) Il Ribasso offerto per la **modalità in noleggio**, calcolato automaticamente dal Sistema in base alla formula $R_{NOL} = 1 - P_{NOL}/BA_{NOL}$, dove P_{NOL} è il Prezzo complessivo offerto per la sola modalità di approvvigionamento in noleggio, di cui al precedente punto c) e BA_{NOL} è l'importo complessivo a base d'asta per la modalità in noleggio, di cui alla Tabella n. 4 del paragrafo 3 del presente Capitolato d'Oneri. Il ribasso così ottenuto, espresso in formato decimale, è arrotondato alla sesta cifra decimale. Ad esempio, un ribasso pari a 0,1234567, corrispondente a 12,34567%, sarà arrotondato a 0,123457, corrispondente a 12,3457%). Tale ribasso sarà utilizzato ai fini dell'attribuzione del punteggio economico (cfr. paragrafi 17.3 e 17.4).

f) Il **prezzo globale offerto** calcolato automaticamente dal Sistema come somma del prezzo complessivo offerto per la **modalità in acquisto** e del prezzo complessivo offerto per la **modalità in noleggio**. Tale prezzo è arrotondato alla seconda cifra decimale.

g) Il **Ribasso complessivo offerto**, calcolato automaticamente dal Sistema in base alla formula $R = 1 - PGLO/BATOT$, dove PGLO è il Prezzo globale offerto, di cui al precedente punto f) e BATOT è l'importo complessivo a base d'asta, di cui alla Tabella numero 4 del paragrafo 3 del Capitolato d'Oneri. Il ribasso così ottenuto, espresso in formato decimale, è arrotondato alla sesta cifra decimale. Ad esempio, un ribasso pari a 0,1234567, corrispondente a 12,34567%, sarà arrotondato a 0,123457, corrispondente a 12,3457%. Tale ribasso sarà utilizzato per il calcolo degli importi della garanzia definitiva (cfr. paragrafo 23.2) e per il calcolo dell'eventuale anomalia (cfr. paragrafo 22).

h) La Quota parte (espressa in percentuale) del prezzo unitario offerto per l'apparecchiatura riferita al prezzo del servizio connesso di assistenza e manutenzione full risk per i primi 24 mesi (solo per i contratti in acquisto). La percentuale indicata non è oggetto di valutazione economica nel contesto della presente procedura di gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo complessivo a base d'asta o le basi d'asta unitarie indicate al paragrafo 3 del presente Capitolato d'Oneri.

Il Concorrente, inoltre, con riferimento a ciascun singolo lotto cui intende partecipare, **inserisce nell'apposita sezione del Sistema indicata in tabella i seguenti documenti:**

- a) Documentazione relativa ai giustificativi dell'anomalia dell'offerta, contenente i giustificativi, di cui all'art. 110, comma 2, del Codice, in ordine ai prezzi o ai costi proposti in offerta economica. I suddetti

giustificativi andranno inseriti a Sistema nella busta denominata “Economica”, nell’apposita Sezione denominata “Giustificativi”.

Seppure la mancata produzione anticipata della documentazione afferente le giustificazioni di cui sopra nonché l’eventuale scostamento rispetto ai modelli forniti, **non costituisca causa di esclusione** dalla presente procedura, i Concorrenti sono invitati a produrre, per ragioni di economia procedurale, tali giustificativi nelle forme e modalità richieste. Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, i giustificativi di cui sopra dovranno essere prodotti ove richiesti dalla stazione appaltante.

I predetti giustificativi dovranno, pertanto, anche laddove non vengano anticipati in sede di presentazione dell’offerta, essere redatti secondo gli schemi di risposta contenuti nell’Allegato “Giustificativi dell’anomalia dell’offerta”, tenendo conto delle modalità e indicazioni previste nell’Allegato stesso, fatta salva la possibilità di adattamento e integrazione alle specifiche esigenze del proprio conto economico.

- b) Il documento “Quotazione dispositivi accessori aggiuntivi”. Il mancato inserimento del documento non comporta l’esclusione del Concorrente. Il contenuto del suddetto documento non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione e, pertanto, non concorrerà al calcolo del punteggio associato all’offerta presentata dal Concorrente. Il contenuto del suddetto documento, infatti, costituirà – per il Concorrente che risulterà aggiudicatario - un mero vincolo, economico e tecnico, alla quotazione in esso indicata (per l’acquisto e per il noleggio) e nei confronti delle Amministrazioni contraenti per tutto il tempo di durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordini di Fornitura (cfr. paragrafo 3 del Capitolato Tecnico). Il richiamato documento “Quotazione dispositivi accessori aggiuntivi”, qualora prodotto, dovrà essere sottoscritto con firma digitale con le modalità indicate al paragrafo 14.1, pena l’inammissibilità dello stesso.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, commi 1 e 2, del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna “Punti D” vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna “Punti Q” vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna “Punti T” vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente

richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica
Lotto 1 – Caratteristiche migliorative - Mammografi con tomosintesi

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX	F	SMIN	SMAX
1	Caratteristiche Tecniche Migliorative e Tabellari						
1.1	Caratteristiche del sistema di compressione. Il punteggio verrà attribuito in base a: forza massima e minima di compressione, comfort paziente, ergonomia, tipologia di piatti offerti, posizione (stativo, lato compressore ecc.) e visibilità da parte dell'operatore dei valori di compressione e spessore della mammella compressa.	1					
1.2	Caratteristiche del sistema AEC Il punteggio verrà attribuito in base al tipo di tecnologia utilizzata, esistenza di diversi livelli di dose, scelta dell'area di misura per la pre-esposizione, possibilità di acquisire anche in modalità semi-automatica, e in modalità automatica anche in presenza di protesi.	2					
1.3*	Tempo massimo di acquisizione di una scansione completa di tomosintesi (dalla prima all'ultima esposizione) per uno spessore di PMMA di 50 mm ≤ 15 SEC [sec]		2		DE	3,5	15
1.4	Tempo di ricostruzione di tutte le slice della tomosintesi CC per 50 mm di PMMA sulla stazione di acquisizione misurato dall'ultima esposizione necessario alla visualizzazione della prima slice ricostruita sulla stazione di acquisizione [sec]		2		DE	5	35
1.5*	Tempo morto 3D (intervallo tra due acquisizioni consecutive) per una mammella di 50 mm di spessore [sec]		1		DE	8	40
1.6	Produzione immagini 2D sintetiche con valenza diagnostica con lettura congiunta 2D sintetica e Tomosintesi FDA approved			1			
1.7	Possibilità di rielaborare slice di tomosintesi ricostruendo slab/strati di dimensione predefinita e/o a scelta dell'operatore sulla WS di acquisizione e/o sulla WS di refertazione			1			
1.8**	Possibilità di effettuare biopsie con paziente in			1			

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per la "Fornitura di tecnologie e soluzioni a supporto della Breast Health (acquisto e noleggio)" – ID 2946

Capitolato d'Oneri

	posizione prona						
1.9	Software di quantificazione per il calcolo volumetrico e della densità della mammella, sulla base dei dati della mammografia 2D e di tomosintesi, con indicazione delle categorie di rischio, in accordo con la classificazione proposta da ACR BI-RADS (ultima edizione) presente sulla stazione di acquisizione certificato come dispositivo medico (MDR O MDD 93/42/EEC)			2			
1.10	Servizio di tele diagnosi proattivo. La valutazione terrà conto dei parametri di visualizzazione, standard di sicurezza e modalità di collegamento.	1					
1.11	Possibilità di visualizzare esami precedenti su workstation di acquisizione provenienti da sistemi di terze parti			1			
2	VIDEODEMO						
2.1	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità per Operatori e pazienti in condizioni di uso clinico e valutazione dell'ingombro dell'apparecchiatura e delle sue componenti anche in condizioni di uso clinico. • Struttura e funzionamento della consolle di comando per il controllo delle movimentazioni dell'apparecchiatura e delle modalità di acquisizione ed elaborazione immagini. Ricostruzione delle immagini DBT e consultazione da workstation di acquisizione e/o di refertazione; • Ergonomia del Sistema; • Gestione del workflow degli esami (accettazione paziente, esecuzione esame, interfaccia utente, invio al PACS delle immagini) 	3					
2.2	Procedura di biopsia DBT e CEM guidata	2					
2.3	<p>"Intelligenza Artificiale"</p> <p>Descrizione dei benefici clinici apportati da software di intelligenza artificiale per i diversi ambiti di competenza: algoritmi di ricostruzione delle immagini e/o soluzioni tecnologiche basati sull'Intelligenza Artificiale e tipologie di sequenze/esami sui quali è prevista la loro applicabilità, anche attraverso la visualizzazione di bioimmagini.</p>	2					

	Tecniche di deep learning/intelligenza artificiale che consentano di ottimizzare la fase di posizionamento della mammella, la riduzione della dose e/o il miglioramento della qualità delle immagini						
3	BIOIMMAGINI						
3.1*	Caso 1: BI-RADS 2 in classi di densità C o D (3D + 2D sintetica in CC e MLO)	2					
3.2*	Caso 2: BI-RADS 3 o 4 o 5 con "Addensamento Asimmetrico" in classi di densità C o D (2D tradizionale)	2					
3.3*	Caso 3: BI-RADS 3 o 4 o 5 con "Addensamento Asimmetrico" in classi di densità C o D (3D + 2D sintetica)	2,5					
3.4*	Caso 4: BI-RADS 3 o 4 o 5 con "Microcalcificazioni" in classi di densità C o D (2D tradizionale)	2					
3.5*	Caso 5: BI-RADS 3 o 4 o 5 con "Microcalcificazioni" in classi di densità C o D (3D + 2D sintetica)	2,5					
3.6*	Caso 6: BI-RADS 3 o 4 o 5 con "Opacità" in classi di densità C o D (2D tradizionale)	2					
3.7*	Caso 7: BI-RADS 3 o 4 o 5 con "Opacità" in classi di densità C o D (3D + 2D sintetica)	2,5					
3.8*	Caso 8: BI-RADS 3 o 4 o 5 con "Distorsione Architetturale" in classi di densità C o D (2D tradizionale)	2					
3.9*	Caso 9: BI-RADS 3 o 4 o 5 con "Distorsione Architetturale" in classi di densità C o D (3D + 2D sintetica)	2,5					
3.10*	Caso 10: BI-RADS qualsiasi, mammella con protesi additiva (2D tradizionale)	1,5					
3.11*	Caso 11: BI-RADS qualsiasi, mammella con protesi additiva (3D+ 2D Sintetica)	1,5					
3.12*	Caso 12: BI-RADS 1 o 2 Casi negativi o con uno o più reperti benigni (CEM)	1,5					
3.13*	Caso 13: BI-RADS 1 o 2 con presenza di "marcato" background parenchymal enhancement (CEM)	1,5					
3.14*	Caso 14: BI-RADS 4 o 5 con "enhancing mass/non mass enhancement" in mammella con "marcato" background parenchymal enhancement in classi di densità C o D (CEM)	2,5					

3.15*	Caso 15: BI-RADS 4 o 5 con “enhancing mass” con bassa conspicuity in classi di densità C o D (CEM)	2					
3.16*	Caso 16: BI-RADS 4 o 5 con “non-mass enhancement” bassa conspicuity in classi di densità C o D (CEM)	2					
3.17*	Caso 17: BI-RADS 2 o 3 o 4 o 5 in mammella con cicatrice post-chirurgica con o senza enhancement (CEM)	1,5					
3.18*	Caso 18: BI-RADS 2 o 3 o 4 o 5 con microcalcificazioni sospette, con o senza enhancement associato in classi di densità C o D (CEM)	2					
4	CARATTERISTICHE FISICHE						
4.1***	Valore tipico della MTF50% relativo al detettore offerto espresso in [lp/mm]		2		CR	3,5	7
4.2***	Detector element pitch, ovvero dimensione del pixel fisico ≤ 100 micron [micron]		2		DE	50	100
4.3***	Dimensione del pixel nelle proiezioni delle acquisizioni in modalità DBT [micron]		2		DE	50	150
4.4***	Dimensione del pixel dell'immagine ricostruita DBT (slice) e sintetica per uno spessore di 50 mm. [micron]		2		DE	85	150
4.5*	M2 - Qualità dell'immagine grezza in mammografia tramite fantoccio CDMAM – IQF _{norm}		2		CR	100	130
4.6*	M3 - Qualità dell'immagine processata in mammografia tramite fantoccio TOR MAM - G _{tot}		2		CR	9	18
4.7*	M3 - Qualità dell'immagine processata in mammografia tramite fantoccio TOR MAM - valutazione qualitativa sulla visibilità delle microcalcificazioni nella parte anatomica	2					
4.8*	M3 - AGD in mammografia [mGy]		2		DE	1,0	2,5
4.9*	T1 - Qualità dell'immagine ricostruita in tomosintesi tramite fantoccio TOR MAM - G _{tot, DBT}		2		CR	9	18
4.10*	T1 - Qualità dell'immagine sintetica in tomosintesi tramite fantoccio TOR MAM - G _{tot, S}		2		CR	9	18
4.11*	T1 - Qualità dell'immagine in tomosintesi tramite fantoccio TOR MAM - valutazione di artefatti, distorsioni, visibilità delle micro nella parte anatomica	2					
4.12*	T1 - AGD in DBT [mGy]		2		DE	1,2	2,5
4.13*	T2 - Risoluzione lungo Z (secondo il Protocollo AIFM Prova 5.2) - z-res [mm]		2		DE	2,4	7
4.14*	C1 - Qualità dell'immagine in mammografia con contrasto tramite fantoccio CIRS 022 - R ² m		1		CR	0,98	1

4.15*	C1 - Qualità dell'immagine in mammografia con contrasto tramite fantoccio CIRS 022 - SDNR _{0,5} norm		1		CR	0,8	1,8
4.16*	C1 - Qualità dell'immagine in mammografia con contrasto tramite fantoccio CIRS 022 - TCC _{0,5,m}		1		DE	0	0,5
4.17*	C1- Qualità dell'immagine in mammografia con contrasto tramite fantoccio CIRS 022 - Artefatti Breast in Breast	1					
4.18*	C1 - AGD in mammografia con contrasto (CEM) [mGy]		1		DE	1,3	3,0
5	Parità di genere						
5.1	<p>CERTIFICAZIONE PARITA' DI GENERE</p> <p><u>Possesso</u> della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.</p> <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none">• in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente;• in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/ GEIE/ aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta <u>da tutte</u> le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;• in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta <u>da tutte</u> le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio. <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</p> <p>Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà <u>dichiarare</u> di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</p> <p>La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità</p>			1			

	<p>accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).</p> <p>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio <u>non verrà assegnato</u>.</p> <p>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.</p>						
	Totale	52	31	7			

* Valore da dichiarare in funzione dell'angolo di scansione individuato e dichiarato dal concorrente nella Scheda Offerta Tecnica, quale miglior compromesso per qualità immagine, tempi di esecuzione esame, dose erogata alla paziente.

**L'offerta della caratteristica migliorativa 1.8 è connessa all'offerta dell'opzionale obbligatorio n.5 (rif. Tabella 3 paragrafo 3) "Sistema per esecuzione biopsie ~~con dispositivo per la radiografia dei frustoli~~" e vincola il concorrente alla fornitura di lettino dedicato e del software per il ribaltamento del tubo radiogeno, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio tecnico.

*** Tali valori saranno comprovati da datasheet.

Tabella 2 - Lotto 2 – Caratteristiche Migliorative–Sistema di tecnologie a supporto del percorso senologico diagnostico-terapeutico

n°	Criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max	F	SMIN	SMAx
1	Caratteristiche Tecniche Migliorative Mammografo con Tomosintesi						
1.1	<p>Caratteristiche del sistema di compressione.</p> <p>Il punteggio verrà attribuito in base a: forza massima e minima di compressione, comfort paziente, ergonomia, tipologia di piatti offerti, posizione (stativo, lato compressore ecc.)</p>	2					

	e visibilità da parte dell'operatore dei valori di compressione e spessore della mammella compressa.						
1.2	Caratteristiche del sistema AEC. Il punteggio verrà attribuito in base al tipo di tecnologia utilizzata, esistenza di diversi livelli di dose, scelta dell'area di misura per la pre-esposizione, possibilità di acquisire anche in modalità semi-automatica, e in modalità automatica anche in presenza di protesi.	2					
1.3*	Tempo massimo di acquisizione di una scansione completa di tomosintesi (dalla prima all'ultima esposizione) per uno spessore di PMMA di 50 mm \leq 15 SEC [sec]		2,5		DE	3,5	15
1.4	Tempo di ricostruzione di tutte le slice della tomosintesi CC per 50 mm di PMMA sulla stazione di acquisizione misurato dall'ultima esposizione necessario alla visualizzazione della prima slice ricostruita sulla stazione di acquisizione [sec]		2,5		DE	5	35
1.5*	Tempo morto 3D (intervallo tra due acquisizioni consecutive) per una mammella di 50 mm di spessore [sec]		2		DE	8	40
1.6	Produzione immagini 2D sintetiche con valenza diagnostica con lettura congiunta 2D sintetica e Tomosintesi FDA approved			1			
1.7	Possibilità di rielaborare slice di tomosintesi ricostruendo slab/strati di dimensione predefinita e/o a scelta dell'operatore sulla ws di acquisizione e/o sulla ws di refertazione			1,5			
1.8**	Possibilità di effettuare biopsie con paziente in posizione prona			1,5			
1.9	Software di quantificazione per il calcolo volumetrico e della densità della mammella, sulla base dei dati della mammografia 2D e di tomosintesi, con indicazione delle categorie di rischio , in accordo con la classificazione proposta da ACR BI-RADS (ultima edizione) presente sulla stazione di acquisizione certificato come dispositivo medico (MDR O MDD 93/42/EEC).			2			
1.10	Servizio di telediagnosi proattivo. La valutazione terrà conto dei parametri di	2					

	visualizzazione, standard di sicurezza e modalità di collegamento.						
1.11	Possibilità di visualizzare esami precedenti su workstation di acquisizione provenienti da sistemi di terze parti			1			
1.12***	Valore tipico della MTF50% relativo al detettore offerto espresso in [lp/mm]		2		CR	3,5	7
1.13***	Detector element pitch, ovvero dimensione del pixel fisico ≤ 100 micron [micron]		2		DE	50	100
1.14* ***	Dimensione del pixel nelle proiezioni delle acquisizioni in modalità DBT [micron]		2		DE	50	150
1.15* ***	Dimensione del pixel dell'immagine ricostruita DBT (slice) e sintetica per uno spessore di 50 mm. [micron]		2		DE	85	150
1.16	Soluzioni software basate su algoritmi di intelligenza artificiale a supporto della lettura degli esami mammografici, dell'attività clinico diagnostica e dell'ottimizzazione dei flussi operativi, anche con riferimento ai programmi di screening. La valutazione terrà conto della pertinenza clinico operativa, del livello di integrazione nel workflow, delle eventuali evidenze documentate, dell'utilità per la gestione dei volumi di screening e della semplicità di utilizzo da parte degli operatori sanitari.	5					
1.17	Descrizione Workflow della procedura di biopsia DBT e CEM guidata. Sarà valutata chiarezza, integrazione, efficienza operativa e sicurezza del workflow, nonché la sua aderenza al contesto clinico.	5					
2	Caratteristiche Tecniche Migliorative Ecografo						
2.1	Monitor con diagonale di visualizzazione superiore a 23"			1			
2.2	Archivio integrato con capacità >di 500 GB			1			
2.3	Hard Drive con tecnologia SSD			1			
2.4	Color Doppler e Power Doppler con visualizzazione dei flussi like 3D			2			
2.5	Modalità di visualizzazione della microvascolarizzazione con tecnologia Doppler su sonde offerte			2,5			
2.6	Modalità di visualizzazione della microvascolarizzazione con tecnologia non			2,5			

	Doppler su sonde offerte						
2.7	Modalità Elastografia 2D Shear Wave attiva sulle sonde offerte			2			
2.8	Modalità Ceus (con quantificazione) attiva sulle sonde offerte			2			
2.9	Sonda Lineare Alta frequenza da 5 a ≥ 18 Mhz ad alta densità di elementi: sarà valutato il numero di elementi, la larghezza di banda, la risoluzione assiale e laterale e le destinazioni d'uso.	5					
2.10	Software di ricostruzione tridimensionale per B-Mode e B-Mode/Color Doppler su sonde offerte			2			
2.11	Possibilità di visualizzazione in doppia immagine in modalità B e B+Color Doppler o Power Doppler in real time			2			
2.12	Soluzioni software basate su algoritmi di intelligenza artificiale a supporto dell'imaging senologico, con particolare riferimento a identificazione, caratterizzazione, misurazione e documentazione delle lesioni mammarie e al supporto dei percorsi diagnostici (inclusi i richiami da screening). La valutazione terrà conto della specificità senologica, integrazione nel workflow ecografico, eventuali evidenze cliniche documentate, utilità nei percorsi di breast unit e semplicità d'uso.	5					
2.13	Funzione cine-loop con registrazione temporanea automatica di almeno 10 secondi precedenti alla pressione del pulsante "freeze"			2			
2.14	Registrazione prospettica, con salvataggio su hard-disk interno, di video-clip della durata di almeno 20 secondi			2			
3	Densitometro Osseo						
3.1	Analisi avanzata del femore: calcolo distanza assiale femorale, calcolo dell'indice di resistenza alla rottura del femore, misura dello spessore corticale.	3					
3.2	Ottimizzazione della scansione in funzione della corporatura del paziente: descrivere le soluzioni tecnologiche adottate (generatore, tensione di picco e modalità di acquisizione) volte a garantire la massima accuratezza diagnostica.	3					
3.3	Analisi corporea avanzata con color mapping	2					

3.4	Morfometria vertebrale (a doppia energia): saranno valutate le caratteristiche dell'acquisizione e i tempi di svolgimento dell'esame	2					
3.5	Software per l'analisi della sarcopenia	1					
3.6	Analisi sia della parte ossea che metabolica con un'unica scansione per scansioni total body	1					
3.7	Software per l'analisi del grasso viscerale e sottocutaneo (valori espressi in peso, superficie e volume)	1					
4	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE						
<p>In coerenza con il carattere innovativo e con gli obiettivi del lotto, finalizzati al potenziamento dei programmi di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie della mammella, l'operatore economico può offrire, a titolo migliorativo, un servizio di supporto alle iniziative di comunicazione istituzionale in materia di prevenzione e screening mammografico, a sostegno di un modello clinico-organizzativo dedicato alle Breast Unit.</p> <p>Solo in caso di offerta del presente criterio migliorativo, l'operatore economico si impegna a prestare tale supporto in favore delle Amministrazioni contraenti, senza ulteriori oneri per le stesse e per tutta la durata dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro, con riferimento a campagne eventualmente organizzate e finanziate autonomamente dalle stesse. Il supporto dovrà essere prestato esclusivamente su richiesta dell'Amministrazione contraente e secondo le indicazioni organizzative e comunicative della stessa.</p> <p>Per tale criterio non si procederà alla verifica documentale, pertanto non è richiesta documentazione a comprova.</p>							
4.1	Supporto alla realizzazione di almeno n. 2 kit/anno di materiali digitali per campagne di sensibilizzazione (es. contenuti web, banner, social media, video)			2			
4.2	Supporto alla realizzazione di almeno n. 2 kit/anno di materiali stampabili (es. brochure, locandine, leaflet). Restano esclusi i costi di stampa, che sono a carico dell'Amministrazione richiedente.			2			
4.3	Supporto alla realizzazione di almeno n. 2 eventi/open day/anno, su richiesta delle Amministrazioni			2			
5	PARITA' DI GENERE						
5.1	Possesso della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022.			1			

<p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di impresa singola la certificazione deve essere posseduta dall'impresa concorrente; • in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; • in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio) la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici, se il Consorzio Stabile esegue con la propria struttura, la certificazione deve essere posseduta dal Consorzio <p>Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.</p> <p>Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso della certificazione richiesta al momento della presentazione dell'offerta.</p> <p>La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accREDITamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).</p> <p>Il Concorrente allega all'offerta la certificazione in originale o in copia; tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione della documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti e, in caso di esito negativo, il punteggio non verrà assegnato.</p> <p>La certificazione, oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso</p>						
--	--	--	--	--	--	--

	di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.						
	TOTALE	39	15	36			

* Valore da dichiarare in funzione dell'angolo di scansione individuato e dichiarato dal concorrente nella Scheda Offerta Tecnica, quale miglior compromesso per qualità immagine, tempi di esecuzione esame, dose erogata alla paziente.

**L'offerta della caratteristica migliorativa 1.8 è connessa al modulo "Sistema per esecuzione biopsie ~~con dispositivo per la radiografia dei frustoli~~" compreso nella configurazione base dell'apparecchiatura e vincola il concorrente alla fornitura di lettino dedicato e del software per il ribaltamento del tubo radiogeno, pena la mancata attribuzione del relativo punteggio tecnico.

*** Tali valori saranno comprovati da datasheet

Si precisa che ogni elemento o dispositivo (anche esterno all'apparecchiatura) che concorre a dimostrare il possesso di una caratteristica minima e/o migliorativa si intende parte integrante dell'Offerta. Il corrispettivo di tali elementi o dispositivi si intenderà ricompreso nel prezzo offerto per ciascuna apparecchiatura.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, identificati con la lettera "D" nella tabella del paragrafo precedente, è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

- Ottimo: 1
- Più che adeguato: 0,8
- Adeguato: 0,6
- Parzialmente adeguato: 0,4
- Scarsamente adeguato: 0,2
- Inadeguato: 0

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

A ciascuno degli elementi quantitativi, identificati in tabella del paragrafo precedente con la lettera "Q", è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della seguente formula

Per ciascun criterio N:

- 1) nel caso di criteri per i quali un valore offerto più elevato, entro le soglie S_{MIN} e S_{MAX} indicate in tabella, corrisponde a una migliore qualità, il coefficiente è attribuito mediante una formula lineare a punteggio assoluto crescente; tali criteri sono indicati nella colonna "F" ("funzione") della Tabella al precedente paragrafo 17.1 con "CR" ("crescente"):

$C_{N,i}$	(per $V_{N,i} \leq S_{N,MIN}$)	=	0
$C_{N,i}$	(per $S_{N,MIN} < V_{N,i} < S_{N,MAX}$)	=	$[(V_{N,i} - S_{N,MIN}) / (S_{N,MAX} - S_{N,MIN})]$
$C_{N,i}$	(per $V_{N,i} \geq S_{N,MAX}$)	=	1

dove:

$C_{N,i}$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo relativamente al criterio di valutazione N, come da Tabella precedente paragrafo 17.1;

$V_{N,i}$ = valore offerto dal concorrente i-esimo relativamente al criterio di valutazione N;

$S_{N,MIN}$ = soglia minima del valore relativamente al criterio di valutazione N;

$S_{N,MAX}$ = soglia massima del valore relativamente al criterio di valutazione N

- 2) nel caso di criteri per i quali un valore offerto più basso, entro le soglie S_{MIN} e S_{MAX} indicate in tabella, corrisponde a una migliore qualità, il coefficiente è attribuito mediante una formula lineare a punteggio assoluto decrescente; tali criteri sono indicati nella colonna "F" ("funzione") della Tabella al precedente paragrafo 17.1 con "DE" ("decrescente"):

$C_{N,i}$	(per $V_{N,i} \geq S_{N,MAX}$)	=	0
$C_{N,i}$	(per $S_{N,MIN} < V_{N,i} < S_{N,MAX}$)	=	$[(S_{N,MAX} - V_{N,i}) / (S_{N,MAX} - S_{N,MIN})]$
$C_{N,i}$	(per $V_{N,i} \leq S_{N,MIN}$)	=	1

dove:

$C_{N,i}$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo relativamente al criterio di valutazione N, come da Tabella al precedente paragrafo 17.1;

$V_{N,i}$ = valore offerto dal concorrente i-esimo relativamente al criterio di valutazione N;

$S_{N,MIN}$ = soglia minima del valore relativamente al criterio di valutazione N;

$S_{N,MAX}$ = soglia massima del valore relativamente al criterio di valutazione N.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, identificati con la lettera "T" nella Tabella di cui al paragrafo precedente, il relativo coefficiente è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, identificati con la lettera "T" nella tabella di cui al paragrafo precedente, il relativo coefficiente è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per il Lotto 1

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula “concava a punteggio assoluto”:

$$C_i = 1 - (1 - R_i)^k$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_i = ribasso dell'offerta del concorrente *i*-esimo; determinato come riportato al paragrafo 16.

$k=2$ = parametro che determina la concavità della curva di punteggio

Per il Lotto 2

Quanto all'offerta economica, sarà attribuito un punteggio distinto a ciascuno degli elementi economici di cui alla seguente tabella:

N°	CRITERI ECONOMICI	PUNTI MAX
1	Sistema di tecnologie a supporto del percorso senologico diagnostico terapeutico - Acquisto	4
2	Sistema di tecnologie a supporto del percorso senologico diagnostico terapeutico – Noleggio	6
	Totale	10

Il concorrente dovrà presentare offerta per entrambe le modalità di approvvigionamento (acquisto e noleggio) (cfr. paragrafo 16), pena l'esclusione dalla presente procedura di gara.

A ciascuno degli elementi economici di cui alla precedente tabella è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula.

Formula “concava a punteggio assoluto”:

$$C_{i,j} = 1 - (1 - R_{i,j})^k$$

dove:

$C_{i,j}$ = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo relativamente al criterio economico *j*-esimo;

$R_{i,j}$ = ribasso dell'offerta del concorrente *i*-esimo relativamente al criterio economico *j*-esimo (come da lettera d ed e del precedente paragrafo 16);

$k=2$ = parametro che determina la concavità della curva di punteggio

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali, quantitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il **Punteggio Tecnico** è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = \sum_{j=1}^n C_{j,i} \times P_j$$

dove

- i*** = indice identificativo di ciascun concorrente
- j*** = indice identificativo di ciascun criterio tecnico
- PT_i*** = punteggio tecnico del concorrente *i*-esimo;
- C_{j,i}*** = coefficiente del criterio di valutazione *j*-esimo per il concorrente *i*-esimo;
- P_j*** = Punteggio max criterio di valutazione *j*-esimo

Si precisa che il punteggio relativo a ciascun criterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente, ove non diversamente specificato, non verrà effettuato alcun arrotondamento.

Non si procederà a riparametrazione.

I punteggi così ottenuti saranno successivamente sommati per determinare il Punteggio Tecnico complessivo **PT_i**.

Il **Punteggio Economico** è dato dalla seguente formula:

$$PE_i = \sum_{j=1}^n C_{j,i} \times PEmax_j$$

dove

- i*** = indice identificativo di ciascun concorrente
- j*** = indice identificativo di ciascun criterio economico
- PE_i*** = Punteggio Economico del concorrente *i*-esimo;
- C_{j,i}*** = coefficiente del criterio di valutazione *j*-esimo per il concorrente *i*-esimo;
- PEmax_j*** = Punteggio max criterio di valutazione *j*-esimo

Si precisa che per il Lotto 1 è presente un unico criterio economico con **PEmax** pari a 10 punti.

Per il Lotto 2 sono presenti due criteri economici come specificato nella Tabella al paragrafo 17.3.

Si precisa che il punteggio relativo a ciascun criterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente non verrà effettuato alcun arrotondamento.

Non si procederà a riparametrazione.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P_{totale}**) più alto, che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” (**PT**) ed il “Punteggio Economico” (**PE**):

$$P_{totale} = PT + PE$$

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

I nominativi e i *curriculum* dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Società trasparente” (sottosezione “Bandi e contratti”).

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RDP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Il Sistema consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle operazioni di apertura della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche e delle offerte economiche i concorrenti potranno assistere **collegandosi da remoto al Sistema** nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima sessione ha luogo il giorno **07/08/2026** con inizio alle ore 10:00 (ora italiana).

L'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa (d'ora in poi anche solo “Ufficio”), accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal Sistema e procede a:

- a) verifica delle dichiarazioni di cui all'Allegato n 10 **Parte A** – Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo e **Parte B** – Facsimile Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo” in alternativa, l'**Allegato n. 10 bis - “Dichiarazione per conto di terzi: dati titolari effettivi e conflitto di interesse”**, al fine di consentire a ciascun commissario di rendere la dichiarazione di presenza/assenza cause di incompatibilità e conflitto d'interessi ex artt. 93 e 16 del Codice, art. 51, comma 1, c.p.c. e art. 35 *bis* D.Lgs. 165/2001 anche nei confronti dei titolari effettivi dichiarati dagli operatori economici;

- b) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'Oneri;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio, di cui al precedente paragrafo 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi ai sensi del precedente paragrafo 20. La Commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Capitolato d'onere. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

Nello specifico, la Commissione procederà:

- allo sblocco e all'apertura delle Offerte tecniche per la verifica della presenza dei relativi documenti;
- per il **Lotto 1** al riscontro che le buste cartacee contenenti le **caratteristiche fisiche**, le **bioimmagini** e il **video demo** siano pervenute entro il termine di presentazione delle offerte previsto nel Bando e la Commissione **ne darà evidenza ai concorrenti mediante apposita comunicazione inviata tramite Sistema**; la tempestività della ricezione dei plichi verrà riscontrata dal timbro apposto dall'Ufficio Posta di Consip S.p.A. recante data e orario di ricezione;
- alla verifica che i suddetti plichi siano chiusi e sigillati (secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi, pena la non ammissibilità di tale componente dell'offerta) e all'apertura dei medesimi al fine di dare evidenza di quanto in essi presente. A tale seduta ciascun concorrente potrà assistere tramite collegamento da remoto, in data che sarà preventivamente comunicata.

La Stazione Appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza dei suddetti plichi, adotta le seguenti modalità di conservazione: la Commissione, dopo le verifiche di cui sopra, consegna i suddetti plichi all'Ufficio tecnico di gara per la conservazione dei medesimi, nell'archivio chiuso posto al piano seminterrato della Consip S.p.A., in luogo sicuro.

La Commissione, inoltre, procederà:

- all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche;
- alla verifica documentale delle caratteristiche tecniche minime e migliorative, come meglio descritta al precedente paragrafo 15.2;
- a valutare la relazione tecnica, i risultati e le immagini relativi alle bioimmagini, i video demo e le caratteristiche fisiche;
- all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Capitolato d'Oneri.

La Commissione avrà, quindi, facoltà di verificare, mediante test a campione, che le Bioimmagini presentate in offerta tecnica dai Concorrenti, siano state acquisite:

- 1) da pazienti nella pratica clinica e secondo le modalità previste nel presente Capitolato d'Oneri;
- 2) con apparecchiature della stessa marca e dello stesso modello di quelle offerte in gara e con configurazione

che non preveda software e/o hardware di processing delle immagini ulteriori rispetto a quelli offerti in gara. Si evidenzia che se, all'esito dell'eventuale verifica mediante test a campione sulle Bioimmagini, la Commissione dovesse riscontrare che le stesse non siano state selezionate così come sopra descritto, procederà con l'assegnazione di un punteggio relativo alla/e immagine/i pari a zero.

Al termine della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà all'attribuzione a ciascun Concorrente del punteggio tecnico totale (PT) sommando i punteggi tabellari e quantitativi ai punteggi discrezionali.

La Commissione nel caso di presentazione da parte degli operatori economici di richieste di oscuramento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice, procede alla verifica circa la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali.

Successivamente, la Commissione procede con le modalità di cui al precedente paragrafo 19, relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle Offerte economiche, rendendo visibile ai concorrenti ammessi attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei Concorrenti;
- c) i prezzi offerti, i prezzi complessivi offerti e i ribassi complessivi offerti.

Successivamente, la Commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17.

Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti Concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni solari. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procederà, alla formulazione della graduatoria.

Laddove non vi siano offerte anomale secondo i criteri individuati nel successivo paragrafo 22, la Commissione, procederà a formulare la proposta di aggiudicazione, per ciascun lotto.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte il cui ribasso complessivamente offerto, in presenza di almeno tre offerte valide, risulta superiore a una soglia di anomalia determinata come somma:

- della media dei ribassi ricevuti;
- di un valore percentuale (X), determinato in funzione del punteggio tecnico ottenuto dall'offerta aggiudicataria stessa, secondo la seguente corrispondenza:
 - $PT < 68$ punti (75% del PT) $X = 15\%$
 - $68 \leq PT < 72$ (80% del PT) punti $X = 10\%$
 - $PT \geq 72$ punti $X = 5\%$

Resta inteso che, la Consip S.p.A. si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RDP avvalendosi, della commissione ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RDP, procede, dunque, ad analizzare i giustificativi prodotti unitamente all'offerta economica dal concorrente la cui offerta sia risultata anomala.

Qualora, invece, il concorrente non abbia già prodotto in offerta economica i giustificativi, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RDP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Decorso inutilmente tale termine, la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

Consip esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lettera d) e 110, comma 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, siano risultate incongrue.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione conferma o riformula la graduatoria per ogni lotto e comunica la stessa all'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa (d'ora in poi anche solo Ufficio) per la verifica di idoneità di cui ai paragrafi 14.1 e 14.2, in capo al concorrente risultato primo nella graduatoria.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, l'aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro per ogni Lotto. Le modalità di affidamento degli Appalti specifici sono descritte al successivo paragrafo "Appalti Specifici".

Il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto, è determinato in funzione del numero di

offerte presenti in graduatoria, come risultante al momento dell'assegnazione da parte della Commissione giudicatrice del punteggio totale e quindi sia prima dell'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia sia prima dell'eventuale procedimento di verifica documentale e funzionale, sulla base della seguente tabella di corrispondenza:

LOTTO	Numero di offerte presenti nella graduatoria del Lotto	Numero di aggiudicatari del Lotto
1	$N \leq 3$	$N = N$
	$4 \leq N \leq 5$	$N = N - 1$
	$N \geq 6$	$N = 5$
2	$N \leq 2$	$N = N$
	$N > 2$	$N = 2$

In base al numero degli aggiudicatari è prevista la suddivisione del massimale in quote fisse prestabilite. La ripartizione seguirà la seguente logica:

		N. Massimo apparecchiature aggiudicabili	
Scenari	Posizione	Lotto 1	Lotto 2
1 aggiudicatario	1	70	20
2 aggiudicatari	1	60	12
	2	40	8
3 aggiudicatari	1	50	
	2	30	
	3	20	
4 aggiudicatari	1	45	
	2	30	
	3	15	
	4	10	
5 aggiudicatari	1	41	
	2	25	
	3	16	
	4	10	
	5	8	

Si precisa che per esclusioni (es: mancato superamento dell'eventuale verifica di anomalia; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell'offerta – che dovessero intervenire dopo l'assegnazione da parte della Commissione giudicatrice del Punteggio totale alle offerte, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti dell'Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato. In particolare, qualora il Concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall'applicazione

della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell'assegnazione dei punteggi totali.

Si precisa che fa eccezione alla regola generale sopra illustrata – per la quale resterà immutato il numero di aggiudicatari – il caso in cui, a seguito del venir meno di una o più offerte il numero di offerte rimaste in gara risulti inferiore al numero di aggiudicatari precedentemente determinato. Resta inteso che, in tal caso, le quote di esecuzione dovranno essere determinate facendo riferimento alle quote sopra individuate in corrispondenza del numero di aggiudicatari residui.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Consip S.p.A. può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Consip S.p.A., qualora si verifichino, anche a causa dell'eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.

Le aggiudicazioni sono disposte all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato d'Oneri, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice, le Amministrazioni non procederanno al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora a seguito del controllo sia accertato l'affidamento ad un operatore economico privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, potrà esser disposto da Consip o dalle Amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, il recesso dall'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione del concorrente e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'art. 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria

Si procederà, quindi scorrendo la graduatoria e a svolgere le verifiche relative al possesso dei requisiti prescritti nei confronti del concorrente collocato in posizione utile per l'aggiudicazione; si procederà nelle medesime modalità nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche sopra indicate.

L'Accordo Quadro è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice.

La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

Se dichiarati in sede di offerta, l'affidatario deposita, nel termine stabilito dal successivo paragrafo 23.1, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Resta inteso che in tali casi l'affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti:

- dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del Bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione - inequivocabile - di tale data;
- dovranno avere ad oggetto prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Amministrazione).

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'Accordo Quadro è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

Si precisa che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula dell'Accordo Quadro per la sua registrazione sarà determinato sulla base di quanto previsto dall'Allegato n. I.4

del Codice.

23.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del Codice, viene richiesto agli aggiudicatari di ciascun singolo lotto di far pervenire alla Consip S.p.A.:

nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, conforme all'Allegato - "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, dall'ausiliaria;
- b) in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle sopra richiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d'ora, a comunicare i sopra richiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all'atto di accettazione dell'Ordinativo di Fornitura; ii) l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai suddetti dati tempestivamente e, comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione;
- c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187, in conformità all'Allegato 7;
- d) eventuali contratti continuativi di cooperazione ex art. 119 comma 3, lett. d) del Codice; qualora detti contratti siano redatti in lingua diversa dall'italiano quest'ultimo dovrà essere corredato da traduzione giurata;

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 23.3;
- b) *(eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario)*: dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto (obbligatoriamente superiore allo 0%) che verrà riconosciuto alle Amministrazioni:
 - b1) che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 11 dello Schema di Accordo Quadro;
 - b2) che, all'atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD);
- c) *(eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario)*: dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione

- del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Accordo Quadro;
- d) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. e di una garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni contraenti di cui al successivo paragrafo 23.2 del presente Capitolato d'Oneri secondo le modalità e le condizioni ivi indicate;
 - e) il curriculum del Responsabile della Fornitura (con le informazioni previste nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico) che sarà il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e rappresenterà ad ogni effetto il Fornitore;
 - f) l'indicazione del numero telefonico e PEC/mail per il servizio di "Customer care";
l'originale o copia conforme all'originale della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti "ex ante esecuzione dell'opera" e valorizzati in sede di partecipazione alla procedura di gara con il "sì" nell'ambito della check list di cui al paragrafo 15.8 del presente Capitolato d'Oneri (ad esempio: rapporti di prova, schede tecniche, manuali, certificazione, etc.).

In caso di RTI e di Consorzi:

- il Facsimile Dichiarazione familiari conviventi e il Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991 di cui ai precedenti punti dovranno essere presentati:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso e dalle eventuali Consorziatissime esecutrici.
- la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, contenente le altre informazioni precedentemente elencate, dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio;
- la garanzia definitiva e la copertura assicurativa-dovranno essere presentate:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso;
- la dichiarazione sul fuori produzione e le dichiarazioni concernenti gli sconti aggiuntivi dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;
- dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione:
- in caso di RTI, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;
- in caso di Consorzio ordinario, copia dell'atto costitutivo, con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, con l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese consorziate.

Si precisa che entro il termine fissato per l'attivazione dell'Accordo Quadro il fornitore è tenuto a:

- compilare il catalogo elettronico con i prodotti/servizi oggetto di Accordo Quadro;
- inviare il catalogo elettronico compilato a Consip attraverso l'apposita funzione disponibile sul Sistema;
- previa approvazione di Consip del catalogo inviato dall'aggiudicatario, sottoscrivere con firma digitale il documento in formato "pdf" riassuntivo del catalogo e inviarlo a Consip attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema";
- nominare il/i Responsabile/i dell'Accordo Quadro.

23.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovranno prestare:

1. Una garanzia in favore di Consip S.p.A.

Una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al **2%** dell'importo complessivo offerto proporzionalmente alla quota di massimale aggiudicata a ciascun singolo aggiudicatario, così come prevista al paragrafo 23; si precisa che il valore della garanzia, a fronte delle riduzioni, non potrà essere comunque inferiore al costo massimo previsto per le verifiche ispettive di cui al paragrafo 3.1.

La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nonché il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti.

2. Una garanzia in favore delle Amministrazioni contraenti

Una **garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al **5%** dell'importo massimo dell'Accordo Quadro del valore della quota di massimale aggiudicata a ciascun singolo aggiudicatario, così come prevista al paragrafo 23 in favore delle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro. La garanzia deve essere consegnata a Consip che la deterrà a beneficio delle suddette Amministrazioni.

Se il ribasso offerto dall'aggiudicatario supera il 10%, l'importo della garanzia, come sopra determinato, sarà aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%; inoltre, se il ribasso supera il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Si precisa che il ribasso utilizzato ai fini del calcolo della garanzia è quello determinato in base a quanto disposto al paragrafo 16 punto g).

L'importo della garanzia così determinato sarà arrotondato all'unità (1 euro).

Tale garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti di fornitura e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse alla luce di quanto stabilito nell'Accordo Quadro e nei suoi allegati, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, la violazione degli obblighi del Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto

dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, esercitato dall'Amministrazione Contraente, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento dell'80% del massimale eroso provvederà, ove necessario, a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica. Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:

nella scheda tecnica 1.2:

- per "stazione appaltante" si intende Consip S.p.A.
- per "beneficiari" si intendono i soggetti che aderiscono all'Accordo Quadro"
- per "luogo di esecuzione" si intende "l'intero territorio nazionale";

nello schema tipo 1.2 all'art. 1:

- per "Stazione appaltante" si intendono tutti i soggetti che aderiscono all'Accordo Quadro e risultano titolari di contratti di Fornitura (d'ora in poi Amministrazioni);
- per "contratto" si intendono tutti i contratti di Fornitura e l'Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
- per "appalto" si intendono tutti i contratti di Fornitura e l'Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
- il punto ii) della lett. c) si intende sostituito come segue: "ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalle Amministrazioni per il completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto attuativo disposta in danno dell'Affidatario";

all'art. 2 si intende sostituito come segue: "L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula dell'Accordo Quadro;

b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo Contratto di Fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, comma 8, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Consip al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alle Amministrazioni."

- l'art. 3 è derogato in quanto il calcolo del valore della garanzia è stato eseguito sulla base delle regole del Capitolato d'oneri;
- inoltre, lo svincolo progressivo sarà eseguito sulla base di quanto stabilito all'art. 14 dell'Accordo Quadro;
- all'art. 4 la stazione appaltante è l'Amministrazione; inoltre il primo capoverso si intende così sostituito: "Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice

richiesta scritta della/e Amministrazione/i – inviata per conoscenza anche al Contraente e alla Consip S.p.a.- recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 117, comma 7, del Codice”;

- all'art. 5 la stazione appaltante è l'Amministrazione;
- all'art. 7 la stazione appaltante è Consip o l'Amministrazione ed in caso di controversia che intercorra con Consip il foro competente è quello di ROMA.

Le due garanzie sopra elencate:

- potranno essere rilasciate con le modalità e dai soggetti di cui al precedente paragrafo 10;
- devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta rispettivamente della Consip e delle Amministrazioni.
- sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice e nello schema di Accordo Quadro;
- potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall'art. 106, comma 8, del Codice e di quanto stabilito dal precedente paragrafo 10; aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione. Al fine di determinare il corretto importo delle garanzie in oggetto, si fornisce come ausilio, **l'Allegato 3 - Foglio di calcolo Garanzia provvisoria e definitiva;**
- dovranno essere predisposte nel rispetto **dell'Allegato 8 – Garanzia definitiva Facsimile di garanzie per la stipula dell'Accordo Quadro e dell'Allegato 8 – Facsimile di garanzie per le Amministrazioni (Mod. 2)** da utilizzare ai fini della stipula dell'Accordo Quadro.

La mancata costituzione anche solo di una delle suddette garanzie determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare l'Accordo Quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.

La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti.

23.3 POLIZZA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula dell'AQ, a presentare, per ciascun lotto per cui è risultato aggiudicatario, idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell'Allegato 9 al presente Capitolato d'Oneri, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'AQ e dei singoli Contratti di Fornitura.

In particolare, l'Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà

- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto conformi alle “condizioni generali” e alle “garanzie assicurative – limiti di indennizzo” previste nell'Allegato <__> al presente Capitolato d'Oneri;

ovvero (in via alternativa)

- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai

contenuti e alle condizioni dell'Allegato 9 al presente Capitolato d'Oneri.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell'Allegato del Capitolato d'Oneri. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Posto che per tutta la durata dell'AQ (comprese le eventuali proroghe) e dei contratti attuativi l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato nell'allegato lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula dell'AQ, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall'Allegato 9 con particolare riguardo all'impegno a dare avviso scritto a Consip S.p.A. di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell'Allegato 9, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche gli eventuali subfornitori ed i subappaltatori.

In caso di aggiudicazione di più lotti, l'Aggiudicatario potrà presentare distinte polizze espressamente riferite a ciascun singolo lotto o un'unica polizza, corredata da distinte appendici, ciascuna espressamente riferita ad ogni lotto, e, dotata di un proprio identificativo. Ogni polizza o ogni appendice dovrà espressamente garantire per ciascun lotto i massimali indicati nell'Allegato 9.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'Accordo Quadro è competente il Foro di Roma.

25. APPALTI SPECIFICI

Per ciascun Lotto, l'affidamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro avviene all'esito dello svolgimento di due fasi procedurali:

- **la prima fase** che si conclude con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la sua stipula;
- **la seconda fase** che si caratterizza per l'affidamento di ciascun singolo Appalto Specifico.

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, per ogni Lotto, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare, uno o più Appalti Specifici entro i limiti e alle condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) fissate nell'Accordo Quadro stesso senza un nuovo confronto competitivo, ad uno degli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, individuato sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice.

Le condizioni oggettive per determinare quale aggiudicatario dell'Accordo Quadro eseguirà le prestazioni sono le seguenti:

1. criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento del relativo quantitativo;
2. in deroga al criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito e fino ad esaurimento del relativo quantitativo, in base alle specifiche esigenze, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice,

adeguatamente motivate e di seguito indicate:

- specifiche esigenze tecniche e/o cliniche legate a particolari configurazioni/funzionalità hardware e/o software dell'apparecchiatura;
- specifica esigenza clinica di garantire la piena confrontabilità longitudinale degli esami mammografici nel tempo.

Il singolo Appalto Specifico viene affidato a seguito della ricezione dell'Ordine di Fornitura. Quest'ultimo, il cui contenuto viene definito nello Schema di Accordo Quadro, dovrà tra le altre cose prevedere:

- l'importo contrattuale ed il quantitativo della fornitura;
- l'indicazione del luogo di esecuzione della fornitura;
- la durata del Contratto di fornitura;
- (nel caso di deroga al criterio di priorità del posizionamento in graduatoria di merito) la motivazione oggettiva che può giustificare la scelta dell'Amministrazione.

Il Contratto di fornitura si perfeziona sulla base delle modalità indicate nello Schema di Accordo Quadro.

Nel caso di Appalto Specifico affidato da un Soggetto Aggregatore, l'Ordine di fornitura inoltre:

- dovrà contenere l'indicazione di tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l'affidamento;
- dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
- potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.

26. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato da Consip S.p.A. ai sensi della L. 190/2012.

A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito www.consip.it.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nel Sistema a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante il Sistema, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti" ed è comunicata agli interessati attraverso una notifica inviata all'area comunicazioni dedicata all'accesso agli atti.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli

atti". La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati attraverso una notifica inviata all'area comunicazioni dedicata all'accesso agli atti.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti" con le modalità sopra indicate.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dalla stazione appaltante al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini gestione della gara e dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/07, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula della dell'Accordo Quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo Quadro medesimo;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da Consip S.p.A. saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la

sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Consip, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alle "Amministrazioni" per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

I dati raccolti ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da assicurare la riservatezza necessaria e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, volte a garantire l'integrità e la segretezza dei dati e a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in osservanza del Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara e l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dal personale che svolge attività inerenti; inoltre i dati saranno anche nella disponibilità dell'Amministratore del Sistema, opportunamente nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 regolamento UE/2016/679. Inoltre, i dati potranno essere;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione dell'Accordo Quadro, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
- comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio degli strumenti d'acquisto per conto di Consip S.p.A.;
- comunicati alla UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte di Consip S.p.A. dell'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D. Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet

www.consip.it, sezione “Società Trasparente”, www.acquistinretepa.it e la BDNCP; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), saranno utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo relativo dell'Accordo Quadro, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto: i) di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

[Se l'iniziativa è relativa al Programma di razionalizzazione: Titolare del trattamento è il Ministero dell'economia e delle finanze, (Mef) con sede in Roma, Via XX Settembre 97 che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip S.p.A è stata nominata dal Mef Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell'ambito del Programma di Razionalizzazione, pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email: ***esercizio.diritti.privacy@consip.it o dpo@postacert.consip.it***

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.]

[Se l'iniziativa NON è relativa al Programma di razionalizzazione: Titolare del trattamento per la fase di scelta del contraente è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19/E, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (DPO). Qualsiasi istanza in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE potrà essere indirizzata ai seguenti indirizzi: ***esercizio.diritti.privacy@consip.it e dpo@postacert.consip.it***]

Clausola finale

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario; si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.

Consip S.p.A.

Avv. Marco Reggiani

(Amministratore Delegato e Direttore Generale)